GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — ROMA — LUNEDI 2 DICEMBRE — NUM. 285

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi* propri della Gazzetta, come giornale ufficiale del Regno, L. 0, 25; per gli altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2 a).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE

Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re ha ricevuto alle ore 2 pom. di ieri, in udienza solenne e col consueto cerimoniale, il signor generale Alessandro Posada per la presentazione delle lettere, colle quali il Presidente della Repubblica di Colombia lo accredita in qualità d'Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso la nostra Real Corte.

Sua Maestà il Re ha ricevuto alle ore 3 pom. di ieri, in udienza solenne e col consueto cerimoniale, il signor Carlo De Bildt per la presentazione delle lettere, con cui S. M. il Re di Svezia e Norvegia lo accredita presso la nostra Real Corte in qualità di Suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6509** *(Serie 3a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 novembre 1888, n. 5801 (serie 3a), con la quale il Governo fu autorizzato a pubblicare il Codice penale allegato alla legge stessa, introducendo nel testo di esso quelle modificazioni che, tenuto conto dei voti del Parlamento, ravvisasse necessarie per emendarne le disposizioni e coordinarle tra loro e con quelle degli altri codici e leggi, e a fare per Regio decreto le disposizioni transitorie e le altre necessarie per l'attuazione del predetto Codice;

Visto il Nostro decreto 30 giugno del corrente anno, n. 6133 (serie 3a), con cui fu approvato il testo definitivo di quel Codice e fu stabilito che abbia esecuzione a cominciare dal 1° gennaio 1890;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Norme per l'esecuzione di alcune disposizioni del codice penale.

Art. 1.

Per la dichiarazione preveduta nel capoverso dell'art. 7 del codice penale è competente la Corte d'appello (sezione degli appelli penali), e si osservano le disposizioni del codice di procedura penale per l'appello dalle sentenze dei tribunali, in quanto siano applicabili.

La competenza è determinata dal luogo del domicilio del condannato; in mancanza di domicilio, da quello della sua residenza; in mancanza di questa, dal luogo della sua dimora.

Se non si conosca nè il domicilio, nè la residenza, nè la dimora, è competente la corte presso la quale il pubblico ministero promuove prima il procedimento.

Art. 2.

Per la deliberazione richiesta nel secondo capoverso dell'articolo 9 del codice penale è competente la Corte d'appello (sezione d'accusa) del distretto in cui lo straniero si trova.

Art. 3.

L'ammissione allo stabilimento penitenziario, agricolo o industriale, o al lavoro in opere pubbliche o private fuori dello stabilimento penale, secondo l'articolo 14 del codice penale, è decretata dal Ministro dell'Interno, dietro proposta motivata del Consiglio di sorveglianza presso lo stabilimento in cui il condannato sconta la pena.

Le stesse norme si osservano per la revocazione dell'ammissione suddetta.

Art. 4.

La liberazione condizionale è concessa con decreto del Ministro della Giustizia.

L'istanza per ottenerla è presentata dal condannato alla direzione dello stabilimento in cui sconta la pena; e la direzione stessa la trasmette al procuratore generale presso la corte d'appello del distretto in cui fu pronunziata la condanna, con le sue osservazioni sulla condotta e sul ravvedimento del condannato, e con quelle del Consiglio di sorveglianza.

Il procuratore generale, assunte le informazioni opportune, provoca, con motivate conclusioni, il parere della sezione d'accusa, e lo trasmette, insieme con l'istanza e coi documenti, al Ministro della Giustizia.

Il condannato ammesso alla liberazione condizionale è soggetto a quelle disposizioni stabilite per i sottoposti alla vigilanza speciale della Autorità di pubblica sicurezza, che sono determinate nel decreto di ammissione.

Art. 5.

La liberazione condizionale, nei casi indicati nell'articolo 17 del codice penale, è revocata con decreto del Ministro della Giustizia.

La proposta di revocazione è fatta dall'Autorità di pubblica sicurezza al procuratore generale presso la corte d'appello indicata nello articolo precedente. Il procuratore generale provoca, con motivate conclusioni, il parere della sezione d'accusa, e trasmette quindi la proposta e gli atti al Ministro della Giustizia.

Nel caso che la proposta sia fatta per inadempimento delle condizioni imposte, il procuratore generale, prima di dare le sue conclusioni, deve sentire il condannato; e la liberazione condizionale non può essere revocata se la sezione d'accusa non abbia dato parere conforme.

L'Autorità di pubblica sicurezza, contemporaneamente alla proposta di revocazione, può procedere all'arresto del liberato.

In tal caso, se la sezione d'accusa esprima parere contrario alla proposta, il procuratore generale ordina l'immediata cessazione dell'arresto.

Art. 6.

Per gli effetti dell'ultimo capoverso dell'art. 19 e della prima parte dell'art. 22 del codice penale, il procuratore del Re, assunte le opportune informazioni dall'autorità amministrativa competente, assegna il condannato ai lavori ai quali sia possibile destinarlo.

Il condannato deve presentarsi a prestare l'opera propria nel giorno fissato dal procuratore del Re.

Speciali disposizioni regolamentari determinano la quota da concedere al condannato per il suo sostentamento e quella dovuta allo Stato.

Art. 7.

Nel caso preveduto nel capoverso dell'art. 21 del codice penale, il giudice indica nella sentenza l'abitazione in cui la pena dev'essere scontata.

L'abitazione indicata nella sentenza può, per giusti motivi, essere mutata dal giudice, ad istanza del condannato, sentito il pubblico ministero.

Una copia della sentenza, è comunicata all'Autorità di pubblica sicurezza, la quale ha obbligo di invigilare ed accertarsi che il condannato non esca dalla propria abitazione.

Nel caso di trasgressione, l'Autorità di pubblica sicurezza, ne forma verbale, che trasmette al pretore del luogo in cui la trasgressione medesima è stata commessa.

Il pretore, sentito il condannato, prescrive, con provvedimento motivato, che il trasgressore sconti la pena nei modi ordinari.

Il provvedimento non è soggetto ad appello.

Art. 8.

Nel caso preveduto nell'art. 26 del codice penale, il presidente della Corte o del tribunale od il pretore, che pronunziò la condanna, fissa, entro tre giorni da quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, l'udienza nella quale il condannato deve presentarsi per ricevere la riprensione giudiziale.

Il condannato non comparso può fare opposizione al provvedimento che lo dichiara incorso nella pena alla quale la riprensione era stata sostituita, entro tre giorni dalla notificazione del provvedimento medesimo.

Art. 9.

L'obbligazione prescritta nella prima parte dell'art. 27 del codice penale è assunta con atto seguito contemporaneamente al verbale di riprensione davanti al giudice che la pronunzia.

Il giudice decide sull'idoneità dei fidejussori, e, nel caso preveduto nell'ultimo capoverso dello stesso articolo, dichiara incorso il condannato nella pena cui la riprensione è stata sostituita.

Art. 10.

La dichiarazione prescritta nel primo capoverso dell'articolo 28 del codice penale deve farsi innanzi all'Autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato ha finito di scontare la pena o del luogo in cui è stato autorizzato a recarsi dall'Autorità medesima.

Art. 11.

Nei casi preveduti nell'articolo 33 del codice penale, il pubblico ministero, incaricato di promuovere l'esecuzione della sentenza di condanna, provoca, entro due mesi dalla sentenza stessa, trasmettendone copia al pretore competente, i provvedimenti di tutela e di cura che siano necessarii.

Art. 12.

Nel caso preveduto nel primo capoverso dell'articolo 42 del codice penale, provvede la corte, il tribunale o il pretore che pronunziò la condanna. La corte e il tribunale procedono in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Art. 13.

Nel caso preveduto nel capoverso dell'articolo 46 del codice penale, la corte d'assise provvede, con ordinanza motivata, alla consegna dell'accusato prosciolto all'Autorità di pubblica sicurezza, che lo fa ricoverare provvisoriamente in un manicomio, in istato di osservazione, sino a che non sia pronunziata la decisione preveduta nell'articolo seguente.

Le altre Autorità giudiziarie provvedono con la stessa sentenza con la quale l'imputato è prosciolto.

In ogni caso, il provvedimento è dato d'ufficio, e nessuno ha il diritto di provocarlo.

Art. 14.

Il presidente del tribunale civile, nel cui circondario fu pronunziata l'ordinanza o la sentenza, ad istanza del pubblico ministero, e assunte le opportune informazioni, ordina il ricovero definitivo o la liberazione dell'accusato o imputato prosciolto e provvisoriamente ricoverato in un manicomio, secondo l'articolo precedente.

Ove cessino le ragioni che determinarono il ricovero definitivo, spetta allo stesso presidente, sulla istanza delle parti o anche d'ufficio, ordinarne la revocazione.

Il presidente medesimo può sempre ordinare la consegna della persona ricoverata nel manicomio a chi consenta di assumerne la cura e la custodia, e offra sufficienti guarentigie.

Art. 15.

La revocazione del provvedimento indicato nel capoverso dell'articolo 47 del codice penale spetta al presidente del tribunale nel cui circondario fu pronunziata la condanna, sulla proposta del Consiglio di sorveglianza presso lo stabilimento nel quale il condannato si trova, e sulle conclusioni del pubblico ministero.

Art. 16.

La revocazione del provvedimento col quale fu ordinato il ricovero del minorenne o del sordomuto in un istituto di educazione e di correzione, secondo gli articoli 54 e 58 del codice penale, spetta al presidente del tribunale civile nel cui circondario fu dato il provvedimento stesso, che procede sulla istanza delle parti o anche di ufficio.

Art. 17.

Nel caso preveduto nella prima parte dell'art. 58 del codice penale, rispetto al sordomuto maggiore dei 24 anni prosciolto dalla imputazione per mancanza di discernimento, si procede nel modo indicato nei precedenti articoli 13 e 14, e il ricovero è fatto nello stabilimento designato dall'Autorità.

Art. 18.

Per gli effetti degli articoli 3, 4 e 15 del presente decreto, presso gli stabilimenti destinati all'esecuzione delle pene della reclusione e della detenzione, e presso le case di custodia, è istituito un Consiglio di sorveglianza.

Esso è composto del procuratore del Re presso il tribunale nel cui circondario esiste lo stabilimento, del presidente della società di patronato dei liberati dal carcere, o, in mancanza, di una persona scelta dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, e del direttore dello stabilimento, il quale ha le funzioni di relatore.

Art. 19.

Speciali regolamenti approvati con Regio decreto, sulla proposta dei Ministri della Giustizia e dell'Interno, udito il Consiglio di Stato, stabiliscono le norme per il trattamento dei condannati alle pene dell'ergastolo, della reclusione, della detenzione e dell'arresto, rispetto alla disciplina, al vitto, al vestiario, al lavoro e alle mercedi, durante i varii periodi della pena, come pure per attuare le disposizioni del codice penale e del presente decreto rispetto ai diversi modi di esecuzione della pena.

CAPO II.

Disposizioni di coordinamento.

Art. 20.

In tutti i casi e per gli effetti per i quali le leggi, i decreti, i regolamenti, i trattati e le convenzioni internazionali parlano di pene criminali, correzionali e di polizia, devono considerarsi come corrispondenti:

1° alle « pene criminali » le pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e quelle della reclusione e della detenzione per un tempo non inferiore del minimo ai tre anni;

2° alle « pene correzionali » le pene non indicate nei numeri 1° e 3°;

3° alle « pene di polizia » le pene dell'arresto per un tempo non superiore nel massimo ai cinque giorni e dell'ammenda non superiore nel massimo alle lire cinquanta.

Ove però si tratti di condanne, si considerano pene criminali l'ergastolo, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e la reclusione e la detenzione per un tempo maggiore dei cinque anni.

Art. 21.

Quando le leggi, i decreti, i regolamenti, i trattati e le convenzioni internazionali parlano di « crimini » per distinguerli dai delitti, s'intendono per crimini i reati che importano le pene indicate nel numero 1° dell'articolo precedente.

Per determinare se un reato preveduto nelle leggi, nei decreti, nei regolamenti, nei trattati e nelle convenzioni internazionali sia un delitto ovvero una contravvenzione, non si deve aver riguardo alla pena, ma soltanto al carattere del reato, secondo la distinzione fatta nel codice penale tra delitti e contravvenzioni.

Art. 22.

Quando nelle leggi, nei decreti, nei regolamenti, nei trattati e nelle convenzioni internazionali si parla di « pene restrittive della libertà personale » o « individuale », ovvero di « pene corporali », e di una determinata loro durata, s'intendono richiamate quelle che il codice penale comprende sotto la denominazione di « pene restrittive della libertà personale », per la medesima durata.

Ove sia comminata o richiamata una determinata specie di pena, si intende corrispondente:

1° ai lavori forzati a vita e all'ergastolo stabilito nel codice toscano, l'ergastolo;

2° ai lavori forzati a tempo, la reclusione dai dieci ai vent'anni;

3° alla casa di forza, la reclusione dai tre ai vent'anni;

4° alla reclusione, la reclusione dai tre ai dieci anni;

5° alla relegazione, la detenzione dai tre ai vent'anni;

6° al carcere, la detenzione sino ai cinque anni; e, ove si faccia richiamo del carcere non come pena da applicare, ma per qualunque effetto giuridico, anche la reclusione per uguale durata;

7° agli arresti, l'arresto non superiore ai cinque giorni.

Nel caso del numero 6°, se il reato per cui è comminata la pena sia, per il suo carattere, una contravvenzione, al carcere s'intende corrispondente l'arresto non inferiore ai sei giorni.

Nei numeri dal 2° al 7°, la reclusione, la detenzione e l'arresto sono sostituiti alle pene corrispondenti per una uguale durata; e quanto all'arresto si può oltrepassare il massimo stabilito nel codice penale.

Alla pena di morte, comminata nel codice per la marina mercantile, è sostituita la pena dell'ergastolo.

Art. 23.

Quando nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti è comminata la multa, senza che ne sia determinato l'ammontare, s'intende la multa stabilita nel codice penale, ma per una somma da lire cinquantuna a cinquemila; quando sia comminata l'ammenda, s'intende la multa o l'ammenda per una somma non superiore alle lire cinquanta.

Art. 24.

Quando nelle leggi, nei decreti, nei regolamenti, nei trattati e nelle convenzioni internazionali si parla di « sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici », s'intende corrispondente l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; e quando si parla di « interdizione dai pubblici uffici », s'intende corrispondente l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, secondo il codice penale.

Art. 25.

Quando nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti si stabilisce che la pena debba essere aumentata o diminuita per gradi, si deve ritenere corrispondente ad un grado l'aumento o la diminuzione della pena da un terzo alla metà. Se più siano i gradi, lo stesso aumento o la stessa diminuzione si fa per ciascun grado sulla quantità di pena aumentata o diminuita per il grado precedente.

Art 26.

Quando nelle leggi, nei decreti, nei regolamenti, nei trattati e nelle convenzioni internazionali si usano le espressioni di « tribunali correzionali », di « appelli correzionali » e di « appelli in materia correzionale », s'intendono sostituite le espressioni « tribunali penali », « appelli penali » e « appelli in materia penale ».

Art. 27.

Quando nelle leggi, nei decreti, nei regolamenti nei trattati e nelle convenzioni internazionali si fa richiamo a titoli o a disposizioni di leggi penali abrogate con la legge 22 novembre 1888, n 5801 (serie 3ª), s'intende fatto il richiamo alle disposizioni corrispondenti del nuovo codice penale e della nuova legge sulla pubblica sicurezza.

Art. 28.

Le disposizioni degli articoli 9, 10, 11, 12, 19, 24, 26, 27, 34, 66, 102, 105, 116, 117, 133, 159, 172, 178, 179, 182, 206, 224, 228, 252, 253, 255, 256, 267, 271, 274, 285, 299, 326, 330, 332, 346, 353, 399, 419, 423, 431, 437, 438, 439, 442, 453, 496, 497, 515, 520, 564, 586, 594, 600, 603, 635, 803, 809, 830, 832 e 846 del codice di procedura penale sono modificate come segue:

« 9. Appartiene alla corte d'assise con l'intervento dei giurati la cognizione:

« 1° dei delitti contro la sicurezza dello Stato, e di istigazione o provocazione a commetterli, anche avvenuta col mezzo della stampa, salvo che il Senato fosse stato costituito in alta corte di giustizia, ai termini dell'articolo 36 dello Statuto;

« 2° dei delitti preveduti negli articoli dall'89 al 96 del testo unico della legge elettorale politica 22 gennaio 1882, approvato col regio decreto 24 settembre stesso anno, n. 999 (serie 3ª), negli articoli dal 92 al 99 del testo unico della legge comunale e provinciale 30 dicembre 1888, approvato col regio decreto 10 febbraio 1889, n. 5921 (serie 3ª), e nell'articolo 139 del codice penale, e dell'istigazione a commettere tali delitti;

« 3° dei delitti preveduti negli articoli 14, 15, 16 e dal 18 al 24 della legge 26 marzo 1848, e negli articoli corrispondenti delle leggi sulla stampa pubblicate nelle provincie napoletane e siciliane;

« 4° degli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle proprie funzioni, preveduti negli articoli 182 e 183 del codice penale;

« 5° di ogni altro delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo, ovvero un'altra pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai cinque anni o superiore nel massimo ai dieci anni. Se il delitto sia di bancarotta fraudolenta, preveduta nell'articolo 861 del codice di commercio, la corte d'assise è competente a conoscerne soltanto ove si tratti dei casi più gravi. »

« 10. Appartiene al tribunale penale la cognizione dei reati non compresi negli articoli 9 e 11. »

« 11. Appartiene al pretore la cognizione:

« 1° dei delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione o della detenzione non superiore nel massimo ai tre mesi o del confino non superiore nel massimo ad un anno, ovvero della multa, sola o congiunta ad una di dette pene, non superiore nel massimo alle lire mille;

« 2° delle contravvenzioni prevedute nel codice penale;

« 3° delle contravvenzioni prevedute in leggi speciali per le quali sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo ai due anni od una pena pecuniaria non superiore nel massimo alle lire duemila.

« Sono eccettuati i delitti preveduti nell'articolo 9, tutti i reati di stampa, e i reati per i quali è stabilita dalla legge una diversa competenza. »

« 12. Per determinare la competenza non si tien conto dell'aumento di pena dipendente dal concorso di reati e di pene o dalla recidiva; e, salvo quanto è disposto nell'articolo 252, non si tien conto di alcuna circostanza per la quale, senza che sia mutato il titolo del reato, possa essere diminuita la pena stabilita dalla legge, eccettochè si tratti delle diminuzioni per ragione di età. »

« 19. Se una persona sia imputata di uno o più delitti di competenza della corte d'assise e di uno o più reati di competenza del tribunale o del pretore, commessi nel medesimo distretto o in quello di altra corte d'appello, anche la cognizione di tali reati appartiene alla corte d'assise.

« In questi casi si procede per tutti i reati nel modo stesso che per i delitti di competenza della corte d'assise.

« Nondimeno, la sezione d'accusa, se per la natura o il numero dei reati o per altre circostanze lo stimi conveniente, può rinviare l'imputato alla corte di assise soltanto per i reati di competenza della corte, e al tribunale o al pretore per i reati di competenza del tribunale o del pretore. »

« 24. Se la sezione d'accusa dichiari che non vi è luogo all'accusa per i delitti di competenza della corte d'assise, rimanda con la stessa sentenza la causa per gli altri reati al giudice competente a conoscerne secondo le regole stabilite in questo capo. »

« 26. Se la stessa persona sia imputata di più reati commessi nella giurisdizione di corti diverse, la cognizione appartiene alla corte nel cui distretto il reato più grave, o, in difetto, il maggior numero di reati fu commesso.

« Se i reati siano della stessa gravezza e in ugual numero, o se nell'interesse della giustizia, o per riguardo ad altre circostanze, fosse più conveniente di deviare dalle norme sovra prescritte, gli ufficiali del pubblico ministero presso le rispettive corti trasmettono gli atti e i documenti col loro avviso alla corte di cassazione, la quale designa la corte che deve conoscerne.

« Ove si tratti di persona imputata di due o più reati gli uni di competenza ordinaria e gli altri di competenza speciale per ragione di materia o di persona, la corte e il tribunale speciale procedono distintamente al giudizio per i reati di loro rispettiva competenza, osservate per l'applicazione delle pene le norme stabilite da leggi speciali o in difetto dall'articolo 76 del codice penale. Ove non sia per legge stabilito l'ordine di procedenza dei rispettivi giudizii, esso è determinato dalla corte di cassazione, cui gli ufficiali del pubblico ministero devono trasmettere gli atti e i documenti col loro parere. »

« 27. Se la stessa persona sia imputata di uno o più reati di competenza dei tribunali penali, commessi nel distretto di un tribunale, e di uno o più reati di competenza dei pretori, seguiti nello stesso distretto o in quello di altro tribunale, la cognizione di questi appartiene a quel tribunale nel cui distretto sono stati commessi i reati più gravi.

« In tal caso, la procedura per tutti i reati è quella prescritta per i reati di competenza dei tribunali penali.

« Nondimeno, la camera di consiglio o il giudice istruttore, se per la natura o il numero dei reati o per altre circostanze lo stimi conveniente, può rinviare l'imputato al pretore per i reati di sua competenza ».

« 34. Per i delitti pei quali, a' termini degli articoli 4 5 e 6 del codice penale, si procede nel regno, e per la rinnovazione del giudizio ammessa nel capoverso dell'articolo 7 del detto codice, il luogo del domicilio o quello dell'arresto o della consegna dell'imputato determina la competenza, e si fa luogo alla prevenzione.

« Nondimeno, la corte di cassazione, sulla domanda del pubblico ministero o delle altre parti, può rimettere la cognizione dell'affare alla corte o al tribunale più vicino al luogo in cui i delitti furono commessi ».

« 66. I predetti ufficiali devono parimenti ordinare e far eseguire l'arresto degli oziosi, dei vagabondi, dei mendicanti, di coloro che si trovano sottoposti alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza, e delle persone indicate negli articoli 95 e 96 della legge sulla pubblica sicurezza, sempre che sovr'essi cada qualche indizio che abbiano commesso il reato ».

« 102. Nei casi preveduti nell'articolo 439 del codice penale e sotto la pena nel medesimo stabilita, il referto ivi prescritto deve farsi entro le ventiquattr'ore, o, se vi sia grave pericolo, immediatamente, al giudice incaricato dell'istruzione o a qualunque altro ufficiale di polizia giudiziaria del luogo ove si trova la persona offesa, o in loro mancanza all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.

« Nel referto si deve indicare il luogo ove trovasi l'offeso, e per quanto sia possibile, il nome, cognome e tutte le altre circostanze espresse nell'articolo 131 del presente codice.

« Ove il referto non possa essere fatto subito con giuramento, questo deve essere prestato al più presto possibile davanti l'istruttore o il pretore ».

« 105. Possono anche portare querela il marito per la moglie, l'ascendente per i discendenti minori sottoposti alla sua potestà, il tutore e il protutore per chi è soggetto a tutela; salvo quanto dispone l'articolo 356 del codice penale ».

« 116. Nei reati per i quali l'azione penale non può esercitarsi che a querela di parte, l'ufficiale che ha ricevuto la querela deve avver-

tire la parte stessa del diritto che le compete di fare remissione, e del termine in cui questa può essere fatta ».

« 117. La remissione si fa nelle stesse forme della querela e davanti gli stessi ufficiali autorizzati a riceverla.

« La remissione può farsi in qualunque stato e grado di causa; salvo le disposizioni degli articoli 336, 344 e 358 del codice penale.

« Quando la remissione sia accettata, chi l'ha fatta è obbligato a pagare le spese occorse. L'ordinanza o la sentenza con cui, per effetto della remissione, si dichiari non essere luogo a procedimento, porta la condanna di chi ha fatto la remissione al pagamento delle dette spese ».

« 133. Se il pericolo enunciato nel primo giudizio cessi o cresca, il perito ne dà avviso al giudice, e si procede ad una nuova relazione. Lo stesso ha luogo se il fatto imputato risulti accompagnato o seguito da alcuna delle circostanze aggravanti indicate nei numeri 1° e 2° del primo capoverso dell'articolo 372 del codice penale. »

« 159. I periti che ricusino, senza giusti motivi, di prestare la loro opera e di dare il loro giudizio incorrono nelle pene portate dall'articolo 210 del codice penale. Il giudice stende verbale del rifiuto, e lo comunica al procuratore del Re, per quelle istanze che giudichi convenienti. »

« 172. Fuori dei casi preveduti negli articoli 126, 128, 175 e 242, i testimoni sono sentiti senza giuramento.

« In tutti i casi, prima di ricevere le loro deposizioni, il giudice istruttore rammenta loro l'obbligo che hanno e come uomini e come cittadini di dire tutta la verità, e non altro che la verità, sui fatti che sono chiamati a deporre; e rammenta pure le pene stabilite contro i testimoni falsi o reticenti nell'articolo 214 del codice penale.

« Indi li interroga sul loro nome, cognome, soprannome, sul nome del loro padre, sulla loro età, patria, domicilio, stato, professione, sul valore dei loro beni, e anche se sieno parenti, affini e in quale grado o se domestici, creditori o debitori dell'imputato o della parte offesa o danneggiata. »

« 178. Se il giudice, trasferitosi alla dimora del testimone, nel caso preveduto nell'articolo 169, riconosca che questi non era nell'impossibilità di comparire in seguito a citazione che gli sia stata intimata, può rilasciare contro di lui mandato di arresto per sottoporlo ad esame nel luogo solito dell'istruzione.

« Egli può altresì, secondo i casi, condannarlo ad un'ammenda, come è detto nell'articolo 176.

« Queste pene sono pronunziate nelle forme prescritte dallo stesso articolo; salvo le altre pene stabilite negli articoli 210 e 289 del codice penale. »

« 179. Se il testimone citato e comparso ricusi di deporre sopra i fatti di cui viene interrogato, il giudice lo avverte delle pene stabilite nell'articolo 210 del codice penale. Se l'avvertimento rimanga inefficace, il giudice stende verbale, e può procedere contro di esso ai termini di legge.

« Se dai risultamenti dell'istruzione la deposizione di un testimone apparisca falsa, o se un testimone nella sua deposizione occulti la verità sopra un fatto di cui consta dall'istruzione avere egli conoscenza, il giudice lo avverte di nuovo delle pene stabilite nell'articolo 214 del codice penale; e, se l'avvertimento rimanga inefficace, ultimato il processo in cui il testimone siasi reso colpevole di falsità o di reticenza, procede contro di esso nei modi di legge. »

« 182. Se trattisi di delitto per il quale la legge stabilisce la multa, il confino, ovvero la reclusione o la detenzione inferiore nel minimo ai tre anni, ovvero la interdizione dai pubblici ufficii, sola o congiunta ad una di dette pene, il giudice rilascia mandato di comparizione.

« Può anche rilasciare mandato di cattura:

« 1° contro le persone indicate nel numero 1° dell'articolo 206 del presente codice e negli articoli 95 e 96 della legge sulla pubblica sicurezza, quando siano imputate di un delitto per il quale la legge stabilisce una pena superiore nel massimo ai tre mesi di reclusione o di detenzione;

« 2° contro gli imputati di violenza, resistenza od oltraggio contro persone rivestite di pubblica autorità o contro gli agenti della forza pubblica, ovvero di associazione per delinquere preveduta nell'articolo 248 del codice penale;

« 3° contro gli imputati di fabbricazione, introduzione nel regno, porto o detenzione di armi, già condannati per violenza o resistenza alle persone o agli agenti suindicati;

« 4° contro gli imputati di furto, di rapina, di estorsione, di truffa, purchè la pena stabilita dalla legge sia superiore nel massimo ai tre mesi di reclusione o di detenzione, e contro gli imputati di alcuno fra i delitti preveduti nel primo capoverso dell'articolo 202, nei numeri 1° e 2° dell'articolo 218, nell'articolo 257, nella prima parte dell'articolo 258, nel capoverso dell'articolo 333 e nei capoversi dell'articolo 345 del codice penale;

« 5° contro gli stranieri imputati di un delitto commesso nel regno, per il quale la legge stabilisce una pena superiore nel massimo ai tre mesi di reclusione o di detenzione.

« Trattandosi di delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo od un'altra pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai tre anni, il giudice può rilasciare mandato di comparizione ovvero di cattura, ed ha facoltà di convertire il mandato di comparizione in quello di cattura, dopo aver interrogato l'imputato, semprechè emergano circostanze che dimostrino la necessità della di lui detenzione. Ove l'imputato sia tra le persone enunciate nel numero 1° dell'articolo 206 del presente codice o negli articoli 95 e 96 della legge sulla pubblica sicurezza, il giudice rilascia mandato di cattura.

« Rilascia parimenti mandato di cattura contro l'imputato dei delitti indicati nel capoverso precedente, che non abbia domicilio nè residenza fissa nello Stato, o che siasi allontanato dalla sua residenza con la fuga ».

« 206. Non possono in nessun caso essere posti in libertà provvisoria:

« 1° gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti; coloro che si trovino sottoposti alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza, o che furono condannati all'interdizione perpetua dai pubblici uffici o a pena restrittiva della libertà personale superiore ai cinque anni, o che si trovino nelle condizioni prevedute nei numeri 1°, 2° e 3° dell'articolo 182; gli imputati di furto o truffa, recidivi nei medesimi reati, e gli imputati di rapina, estorsione o ricatto;

« 2° le persone arrestate nell'atto di commettere uno dei delitti per i quali la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai tre anni, o immediatamente dopo commesso o mentre erano inseguite dalla parte offesa o dal pubblico clamore;

« 3° gli imputati di un delitto contro la sicurezza dello Stato, o di furto, ovvero di violenza o resistenza contro persone rivestite di pubblica autorità o contro gli agenti della forza pubblica, quando si tratti di delitto per il quale la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai tre anni, tranne il caso di minori degli anni diciotto imputati di furto e non recidivi ».

« 224. Se l'imputato non si presenti in seguito alla citazione o intimazione fattagli, è arrestato in forza di un mandato rilasciato dal giudice istruttore, dal relatore o dal giudice delegato, il quale pronunzia ad un tempo ordinanza per il pagamento della cauzione, o, se l'imputato sia stato dispensato dalla cauzione, lo condanna al pagamento di una multa sino a lire cinquecento, convertibile ai termini del codice penale. Questa ordinanza è notificata all'imputato, e al fidejussore ».

« 228. Se l'imputato abbia obbedito agli ordini impostigli giusta l'articolo 213, sia comparso in tutti gli atti del processo, e, nel caso di condanna ad una pena restrittiva della libertà personale, si presenti per l'esecuzione della sentenza, entro cinque giorni dall'intimazione che gliene è fatta, o entro quindici giorni dall'ingiunzione di cui nell'articolo 778 del presente codice, e, se nel caso preveduto nell'articolo 439, siasi costituito in carcere nel termine ivi prescritto, la cauzione, ove sia stata data da un fidejussore, è a lui restituita e, ove sia stata data dall'imputato, gli è pure restituita, salvochè fosse già emanata contro di lui sentenza di condanna, nel qual caso la cauzione può essere ritenuta per il pagamento delle multe o ammende, delle spese e dei danni nascenti dal reato ».

« 252. Qualora si tratti di alcuno fra i reati per i quali la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo ai tre anni e nel minimo ai tre mesi, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo alle lire tremila, sola o congiunta a detta pena, la camera di consiglio può altresì rinviare l'imputato innanzi al pretore, se riconosca che per lo stato di mente o per altre circostanze che diminuiscono la pena, escluse le attenuanti prevedute nell'articolo 59 del codice penale, ovvero per la tenuità del reato, si possa far luogo rispetto a tutti gli imputati all'applicazione di una pena che non superi la competenza del pretore.

« Tale rinvio non ha luogo se non quando sia deliberato ad unanimità di voti.

« L'imputato rinviato innanzi al pretore, ai termini del presente articolo, è posto in libertà, ove sia detenuto, salvo quanto dispone il capoverso dell'art. 251.

« In nessun caso può essere ordinato il rinvio avanti il pretore per i delitti preveduti nell'art. 9 e per i reati di stampa. »

« 253. Se il reato sia riconosciuto di competenza del tribunale, la camera di consiglio ordina il rinvio dell'imputato innanzi al medesimo, salvo la disposizione dell'articolo precedente.

« L'imputato rinviato innanzi al tribunale, ai termini del presente articolo, è pure posto in libertà se sia detenuto, eccetto che si tratti dei casi per i quali si può spedire mandato di cattura. »

« 255. Se la camera di consiglio riconosca che l'imputazione costituisce un delitto di competenza della corte d'assise, e che vi siano indizii sufficienti di reità a carico dell'imputato, ordina la trasmissione degli atti e dei documenti al procuratore generale, acciocchè si proceda com'è disposto nel capo I, titolo III, libro II.

« I corpi di reato devono rimanere presso la cancelleria del tribunale dell'istruzione, salvo il caso preveduto nel secondo capoverso dell'art. 432.

« 256. Nel caso contemplato nell'articolo precedente, il mandato di cattura spiccato contro l'imputato è esecutivo insino a che la sezione d'accusa non abbia statuito. E ove si tratti di delitto per cui non sia ammessa la libertà provvisoria, e il giudice istruttore abbia spedito contro l'imputato semplice mandato di comparizione, la camera di consiglio, con la stessa ordinanza di trasmissione degli atti, spedisce contro di lui mandato di cattura.

« La camera di consiglio spedisce parimente, con la stessa ordinanza, mandato di cattura contro l'imputato di delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o un'altra pena ristrettiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai tre anni, il quale sia stato temporaneamente scarcerato per insufficienza di prove ai termini della sezione VIII e non abbia ottenuto la libertà provvisoria in conformità della sezione IX. »

« 267. Ove siasi dichiarato non esser luogo a procedere contro un minore di anni quattordici o contro un sordomuto, imputato di un delitto che importi l'ergastolo o la reclusione, ovvero la detenzione non inferiore ad un anno, perchè non risulti che abbia agito con discernimento, il giudice istruttore o la camera di consiglio rinvia gli atti al procuratore generale, il quale promuove il provvedimento della sezione d'accusa, secondo gli art. 54 e 58 del codice penale.

« 271. La comparizione dell'imputato o dell'accusato è prescritta con le distinzioni seguenti:

« 1° Nelle cause per i reati di competenza dei pretori, per i quali la legge stabilisce l'arresto non superiore nel massimo ai cinque giorni o la sola pena pecuniaria, l'imputato può comparire all'udienza in persona o farsi rappresentare da persona munita di procura speciale. Nel giudizio d'appello, se comparisca in persona, deve eleggere domicilio nel luogo ove risiede il tribunale, con atto ricevuto nella cancelleria del medesimo; e tutte le notificazioni relative alla causa si fanno a questo domicilio: in mancanza di elezione di domicilio, l'imputato non può opporre il difetto di notificazione contro gli atti che avessero dovuto essergli notificati a' termini di legge. Se nel giudizio d'appello non comparisca in persona, l'imputato deve farsi rappresentare da un procuratore esercente avanti il tribunale, munito di mandato speciale;

2. Nelle cause per reati diversi da quelli indicati nel numero precedente l'imputato deve comparire all'udienza in persona. Se però si tratti di un reato per il quale la legge stabilisce soltanto una pena pecuniaria, può farsi rappresentare da un procuratore esercente, munito di mandato speciale; salvo che il decreto di citazione non abbia ordinato la sua comparizione personale. »

« 274. Nelle cause per contravvenzioni per le quali la legge stabilisce una pena non superiore nel massimo ai cinque giorni o alle lire centocinquanta, non è necessaria all'imputato l'assistenza di un difensore.

« Nondimeno, ne' giudizii d'appello, se l'imputato non sia assistito da un difensore, e la condizione di lui o la natura della causa lo esigano, può il presidente nominargliene uno d'ufficio fra gli avvocati residenti nel luogo del giudizio, o i procuratori esercenti avanti il tribunale. »

« 285. Sono ammesse a fare testimonianza o a prestare ufficio di periti tutte le persone dell'uno o dell'altro sesso che abbiano compiuto l'età di quattordici anni, salvo, quanto ai periti, il caso che fosse stata contro di essi pronunziata l'interdizione dai pubblici uffici o la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte, durante il tempo dell'interdizione o della sospensione.

« Coloro che non abbiano compiuto tale età o che non possano esercitare l'ufficio di perito non possono, sotto pena di nullità, essere assunti come testimoni, nè, rispettivamente, prestare ufficio di periti se non per semplici indicazioni o schiarimenti, e senza giuramento ».

« 299. Il giuramento è prestato dai testimoni o periti stando in piedi alla presenza dei giudici, previa seria ammonizione che ad essi dal presidente o dal pretore è fatta sull'importanza morale di un tale atto, sul vincolo religioso che i credenti con esso contraggono dinanzi a Dio, e sulle pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza o perizia o di reticenza negli articoli 214 e 217 del codice penale.

« Ai testimoni o periti, che dovessero essere sentiti senza giuramento, si fa l'ammonizione prescritta nel primo capoverso dell'art 172. »

« 326. Il cancelliere che spedisce copia di una sentenza prima che sia stata sottoscritta, come è sopra stabilito, incorre in una multa non minore delle lire trecento, salvo, quando vi siano i caratteri del reato di falsità, l'applicazione della prima parte dell'articolo 277 del codice penale.

« Egli deve presentare ogni mese le minute delle sentenze al procuratore del Re, il quale, nel caso di contravvenzione alle disposizioni di questo articolo o del precedente, stende verbale acciò si proceda come di ragione. »

« 330. L'istanza della parte privata è necessaria per procedere in materia di contravvenzioni nei soli casi in cui le leggi speciali espressamente la richieggano.

« In questi casi le contravvenzioni sono, ove sia d'uopo, accertate anche dagli ufficiali indicati negli articoli 58 e 62, e nel modo prescritto negli articoli 59 e 67. »

« 332. L'atto di citazione contiene, a pena di nullità:

« 1.° La data del giorno, mese ed anno, e il luogo;

« 2.° L'indicazione della parte pubblica o privata che richiede, o del pretore che ordina la citazione;

« 3.° Il nome e cognome della persona citata; il soprannome, se ne abbia; la sua professione; la sua residenza o il suo domicilio, o la sua dimora;

« 4.° L'esposizione in succinto del fatto imputato, e l'indicazione dell'articolo della legge di cui si chiede l'applicazione;

« 5.° La designazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza;

« 6.° L'avvertimento alla persona citata di comparire o in persona, o, nei casi determinati dalla legge, per mezzo di un procuratore speciale, di presentare alla stessa udienza i suoi testimoni e somministrare le altre prove a sua discolpa;

« 7.° La menzione dell'ordinanza di rinvio della causa al pretore, in tutti i casi ne'quali il rinvio abbia avuto luogo.

« L'atto di citazione è sottoscritto dall'usciere. »

« 346. Quando il pretore procede per un delitto in seguito al rin-

vio preveduto nell'articolo 252 e le circostanze che diminuiscono la pena, ammesse nell'ordinanza di rinvio, risultino escluse dal dibattimento, deve ritenere la causa e può raddoppiare la misura della pena per cui il pretore è competente.

« E se per circostanze nuove risulti che il fatto costituisce un delitto diverso eccedente la competenza del pretore, si osservano le norme dell'articolo precedente.

« Se il rinvio sia avvenuto per contravvenzioni prevedute in leggi speciali, in entrambi i casi indicati in questo articolo si osservano le norme del secondo capoverso dell'articolo precedente. »

« 353. Possono appellare dalle sentenze proferite dai pretori ai tribunali penali:

« 1.° L'imputato, allorchè si tratti di delitti, ovvero si tratti di contravvenzioni per le quali sia inflitta la pena dell'arresto, o dell'ammenda per somma superiore alle lire centocinquanta, ovvero la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte per un tempo superiore ad un mese;

« 2.° Il pubblico ministero presso il pretore, quando si tratti di delitti, o, trattandosi di contravvenzioni, quando abbia richiesta l'applicazione di una delle pene suddette, e l'imputato sia stato assolto, oppure si sia dichiarato non farsi luogo a procedimento.

« La stessa facoltà è accordata al pubblico ministero presso il tribunale che deve conoscere dell'appello, non ostante il silenzio o l'acquiescenza del pubblico ministero presso il pretore;

« 3.° La parte civile e l'imputato per ciò che riguarda la somma dei danni, semprechè quella domandata ecceda le lire trenta.

« La disposizione dell'art. 400 si applica all'appello dalle sentenze preparatorie od interlocutorie dei pretori. »

« 399. La facoltà di appellare appartiene:

« 1.° Al condannato, eccettochè si tratti di delitti per i quali la legge stabilisce una pena pecuniaria non eccedente le lire mille, compresovi il valore degli oggetti confiscati, e non accompagnata da altra pena;

« 2. Al pubblico ministero presso il tribunale, entro i limiti stabiliti nel numero precedente.

« La stessa facoltà è conceduta al pubblico ministero presso la corte che deve conoscere dell'appello, non ostante il silenzio del procuratore del Re o la sua acquiescenza all'esecuzione della sentenza;

« 3.° Alla parte civile o all'imputato, per ciò che riguarda la somma dei danni, semprechè quella domandata ecceda le lire millecinquecento.

« L'appello è però ammissibile, quand'anche la somma domandata per i danni fosse minore delle lire millecinquecento, ogniqualvolta vi sia pure appello relativamente all'azione penale per parte del pubblico ministero o dell'imputato. »

« 419. Se la corte riconosca che il fatto imputato costituisce un delitto di competenza della corte d'assise, lo dichiara e trasmette gli atti alla corte di cassazione, qualora il tribunale abbia proceduto per ordinanza o sentenza di rinvio, e la dichiarazione d'incompetenza sia fatta per diversa definizione del reato. La corte di cassazione risolve la questione di competenza in linea di conflitto.

« Se il tribunale abbia proceduto per citazione diretta, o se la dichiarazione d'incompetenza sia motivata per circostanze nuove svolte nel dibattimento innanzi al tribunale o la corte, annulla la sentenza, e ordina di procedere nelle forme ordinarie.

« Se l'appello sia stato interposto solamente dall'imputato, la pena non può essere aumentata. Lo stesso ha luogo riguardo alle altre persone che sono concorse nel medesimo reato, quand'anche non avessero appellato, in conformità dell'articolo 403.

« In tutti gli altri casi preveduti negli articoli 365, 366 e 367 si osservano le disposizioni contenute nei medesimi articoli.

« Contro le sentenze pronunziate in contumacia in grado d'appello non è ammessa l'opposizione, salvo, se vi sia luogo, la domanda di cassazione. »

« 423. Eseguita la notificazione prescritta nell'articolo precedente, gli atti del processo sono depositati nella cancelleria della corte d'appello, e vi rimangono per otto giorni.

« Durante questo termine è lecito alla parte civile e all'imputato che si trovi detenuto di fare osservare gli atti del processo da un avvocato ammesso all'esercizio avanti la corte d'appello, e di presentare quelle memorie che credano utili.

« Lo stesso diritto appartiene all'imputato di delitto per il quale la legge stabilisce alcuna delle pene indicate nella prima parte dell'articolo 182, qualora non si trovi detenuto ma sia presente al giudizio.

« L'imputato di un delitto per il quale la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai tre anni, ove sia stato ammesso alla libertà provvisoria, o contro cui siasi spedito mandato di comparizione, non è ammesso a far osservare nel corso degli otto giorni gli atti del processo se prima non siasi costituito in carcere; al qual uopo il pubblico ministero dà i provvedimenti opportuni.

« Se l'imputato di delitto per il quale la legge stabilisce la pena indicata nel precedente capoverso sia presente in giudizio, ma non siasi costituito come sopra in carcere, o se altrimenti l'imputato non sia presente, egli non ha diritto di far osservare gli atti del processo; e può soltanto presentare quelle memorie che creda utili alla sua difesa.

« L'avvocato, che si presenti per osservare gli atti del processo, deve giustificare al cancelliere della corte d'appello di esserne stato incaricato mercè una dichiarazione autentica della parte civile o dell'imputato. Se l'imputato sia detenuto, basta una dichiarazione sottoscritta dal detenuto stesso, la cui firma sia certificata vera da chi è preposto alla direzione del carcere o dal sindaco, o, se l'imputato non sappia scrivere, un attestato del detto direttore del carcere da cui risulti che il detenuto gli ha dichiarato la scelta dell'avvocato da esso fatta. »

« 431. Fuori del caso preveduto nell'articolo precedente, la sezione esamina se esistano contro l'imputato prove o indizii di un delitto di competenza della corte d'assise, e se le prove o gli indizii siano abbastanza gravi per far luogo all'accusa. »

« 437. Se trattisi di delitto di competenza della corte d'assise, e la sezione scorga prove o indizii sufficienti di reità, pronunzia l'accusa e ordina il rinvio dell'imputato avanti la detta corte.

« In questo caso, se trattisi di delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o un'altra pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai tre anni, la sezione rilascia ordinanza di cattura.

« L'ordinanza di cattura esprime il nome e cognome, l'età, il luogo di nascita, la residenza o il domicilio o la dimora e la professione dell'accusato. Essa inoltre contiene, a pena di nullità, la enunciazione sommaria e la qualificazione legale del fatto che forma l'oggetto dell'accusa, e la citazione dell'articolo di legge relativo al reato.

« L'ordinanza di cattura è inserita nella sentenza d'accusa.

« La sentenza d'accusa contiene altresì l'ordine di tradurre l'accusato nelle carceri giudiziarie della città ove dev'essere giudicato ».

« 438. Quando la sezione d'accusa pronunzia l'accusa per delitto per il quale la legge stabilisce alcuna delle pene indicate nella prima parte dell'art. 182, e per cui non siasi rilasciato mandato di cattura, ovvero l'accusato sia stato temporariamente scarcerato o ammesso alla libertà provvisoria, la sentenza d'accusa contiene l'ordine all'accusato di comparire avanti il presidente della corte o di chi ne fa le veci nel termine di cinque giorni, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza ».

« 439. Quando l'accusato di delitto per il quale la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai tre anni sia stato ammesso alla libertà provvisoria, ovvero siasi spedito contro di lui mandato di comparizione, la sezione di accusa, contemporaneamente all'ordinanza di cattura, rilascia altra ordinanza con cui ingiunge all'accusato di costituirsi in carcere entro il termine di ventiquattr'ore.

« Quest'ultima ordinanza contiene le indicazioni prescritte nel secondo capoverso dell'art. 437 ed è notificata immediatamente, e prima della notificazione della sentenza d'accusa, all'accusato e al suo fidejussore, nelle forme prescritte negli articoli 377 e 380. Scorso il

detto termine di ventiquattr'ore dalla notificazione, l'ordinanza di cattura è eseguibile, e si fa luogo inoltre, se l'accusato sia stato ammesso alla libertà provvisoria, alle disposizioni degli articoli 224 e seguenti. L'ordinanza menzionata nell'art. 224 è proferita da un consigliere della sezione d'accusa da essa delegato, e l'ordinanza di conferma o di rivocazione prescritta nell'art. 225 è proferita dalla sezione d'accusa ».

« **442.** In tutti i casi nei quali l'imputato sia rimandato avanti la corte, il procuratore generale è tenuto di formare l'atto d'accusa.

« Tale atto espone:

« 1.° La natura del reato che forma l'oggetto dell'accusa;

« 2.° Il fatto e tutte le circostanze che possono aggravare o diminuire la pena.

« Nomina e chiaramente designa l'imputato.

« Termina col riassunto seguente:

« *In conseguenza N. N. è accusato di .... (si indicano il fatto o i fatti che formano il soggetto dell'accusa e che costituiscono gli elementi materiali e morali del reato, senza dar loro alcuna denominazione giuridica)* ».

« 453. La citazione diretta avanti la corte d'assise può aver luogo solamente per i delitti menzionati nel numero 3° dell'art. 9 del presente codice, a tenore dell'art. 62 della legge 26 marzo 1848.

« Fuori di questo caso, si procede in via d'accusa, come è detto nel capo precedente. »

« 496. Se l'accusato abbia meno di quattordici anni, o se, trattandosi di reato di stampa, abbia meno di sedici anni, o se trattisi di sordomuto, il presidente formula la seguente interrogazione:

« L'accusato ha egli agito con discernimento? »

» 497. Il presidente avverte i giurati che, se essi a maggioranza di voti ritengano che esistono a favore di uno o più accusati circostanze attenuanti, debbono dichiararlo per ciascun capo d'accusa in questi termini:

« Vi sono circostanze attenuanti in favore dell'accusato N. N. »

« Le parti hanno diritto di chiedere che le questioni siano poste in modo diverso da quello nel quale sono state formulate dal presidente.

« Se il presidente non accolga le istanze delle parti, la corte delibera ai termini del numero 4° dell'articolo 281. »

« **515.** La corte, se il fatto di cui l'accusato è stato dichiarato colpevole o convinto non costituisca reato a' termini della legge penale, ovvero se la risposta dei giurati sia stata negativa sulla questione di cui nell'articolo 496, pronunzia non essersi fatto luogo a procedimento; salvo, ove occorra, l'applicazione della prima parte dell'articolo 54 del codice penale, quanto al minore degli anni quattordici, o della prima parte dell'articolo 58, quanto al sordomuto.

« Parimente la corte pronunzia non farsi luogo a procedimento se l'azione penale sia prescritta, o in un altro modo estinta. »

« **520.** Se la nuova imputazione non importi nè aumento di pena, nè applicazione di una pena di genere superiore, nè l'aggiunta dell'interdizione perpetua dai pubblici ufficii, o di una pena pecuniaria, ma risulti che l'accusato ha complici, la corte pronunzia come sopra sul reato che ha fatto il soggetto dell'accusa, e ordina, quanto alla nuova imputazione, che si proceda contro i complici; salvo tuttavia alla parte lesa il diritto di agire in via civile contro il condannato per il risarcimento dei danni. »

« **564.** L'ufficiale che a' termini dell'articolo 116 deve avvertire il querelante del diritto che gli compete di far remissione, e del termine in cui questa può essere fatta, deve pure avvertirlo che, persistendo nella querela, egli è tenuto, nel caso in cui si dichiari non esser luogo a procedere, o si assolva l'imputo, a rimborsare le spese anticipate dall'erario. »

« **586.** L'esecuzione delle sentenze di condanna a pena restrittiva della libertà personale, passate in giudicato, è sospesa se il condannato si trovi in istato di demenza o di malattia grave. »

« **594.** Non effettuandosi dal condannato il pagamento della multa o ammenda, se egli sia insolvibile, si fa luogo all'applicazione della pena sussidiaria ai termini degli articoli 19 e 24 del codice penale, anche quando nella sentenza di condanna siasi omesso di far cenno della pena sussidiaria.

« A tale effetto il pubblico ministero presso la corte o il tribunale, o lo stesso pretore che ha proferita la sentenza, indirizza al comandante dei carabinieri reali una richiesta per l'arresto del condannato, tosto che abbia ricevuto dall'amministrazione incaricata delle riscossioni delle multe o ammende i documenti comprovanti l'insolvibilità del condannato. »

« **600.** La sentenza di cui è menzione nell'articolo precedente, e salvo il caso preveduto nel secondo capoverso dell'articolo 544, è parimenti esecutoria in ciò che riguarda il risarcimento dei danni, dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione al condannato, e nelle forme stabilite negli articoli dal 573 al 583 del presente codice. Lo stesso ha luogo relativamente agli effetti civili di cui è menzione nel codice penale, salvo ciò che è prescritto negli ultimi due capoversi dell'articolo 543 e nell'articolo 544 del presente codice. »

« **603.** Gli ascendenti possono, relativamente alle offese che loro fossero recate dai loro discendenti o affini in linea retta ancorchè costituiscano un reato di azione pubblica, rimettere la metà della pena restrittiva della libertà personale non superiore ai cinque anni, o della pena pecuniaria pronunziata contro di essi. La stessa facoltà è accordata al conjuge per le offese della stessa natura recategli dall'altro conjuge, salvo il disposto dell'articolo 358 del codice penale.

« Ogni domanda a quest'effetto è presentata al pretore, al tribunale o alla corte che ha pronunziato la condanna: vi si provvede sulle conclusioni del pubblico ministero in camera di consiglio. »

« **635.** Se la difesa degli imputati o accusati fosse trascurata, la corte o il tribunale può, secondo i casi, e in via di disciplina, ammonire i difensori nominati; e in caso di recidiva può anche sospenderli dall'esercizio delle loro funzioni per un tempo non minore dei giorni quindici nè maggiore dei tre mesi, salvo inoltre il rimborso delle spese che il ritardo avesse occasionato.

« Gli stessi provvedimenti, in via di disciplina, possono aver luogo contro gli avvocati e i procuratori, i quali nelle loro arringhe o negli atti si allontanassero dal rispetto dovuto alla dignità dei giudici, o in qualunque altro modo si rendessero riprensibili nell'esercizio del loro ministero; ferme le disposizioni dell'articolo 398 del codice penale, e salvo a procedere nella forma ordinaria, se le mancanze costituiscano un reato speciale.

« Nel caso di sospensione pronunziata dal tribunale, il presidente ne informa la corte d'appello. »

« **803.** Le Autorità e gli ufficiali sovra menzionati, sull'avviso ricevuto, o sulla notizia in altro modo acquistata di un atto arbitrario della natura di quelli preveduti dall'articolo 145 e seguenti del codice penale, devono trasferirsi immantinente sul luogo, e far rimettere in libertà la persone detenute o sequestrata, o, se venga allegato qualche motivo legale di detenzione, farla tradurre sull'istante avanti il giudice competente.

« Essi stendono verbale d'ogni cosa. »

« **809.** Nessun custode delle carceri può, sotto la pena portata dall'articolo 150 del codice penale, ricevere, nè ritenere qualsiasi persona, se non in forza di un mandato di cattura, o di una sentenza di rinvio avanti la corte, o di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale che non sia il confino, o anche in seguito a ordine per iscritto di un'Autorità legittima. »

« **830.** L'amnistia si concede per decreto reale, sopra proposta del Ministro di grazia e giustizia, udito il Consiglio dei Ministri.

« Se il decreto di amnistia non prescriva condizioni od obblighi all'imputato, accusato o condannato per essere ammesso a goderne, esso produce il suo effetto di pien diritto. Allorquando l'amnistia non sia stata applicata dal giudice durante l'istruzione o il giudizio, ovvero allorquando l'amnistia faccia cessare l'esecuzione della condanna, il procuratore generale presso la corte d'appello, nel cui distretto sarebbesi dovuto pronunziare o si è pronunziato il giudizio sul reato, promuove d'ufficio la declaratoria d'ammissione e l'ordine di rilascio dei detenuti. Pronunzia sulla di lui richiesta la sezione d'accusa.

« Se dagli atti non risulti ancora abbastanza se il reato, per cui si

procede, sia compreso nell'amnistia, si sospende di provvedere finchè il titolo del reato sia dagli atti sufficientemente indicato.

« Se il reato sia di competenza dei tribunali penali o dei pretori, il procuratore generale deve tosto trasmettere al procuratore del Re o al pretore copia della declaratoria e dell'ordine di rilascio emanato dalla sezione d'accusa.

« L'imputato, accusato o condannato, il quale pretenda aver diritto di godere dell'amnistia, e a cui favore il procuratore generale non abbia fatto richiesta d'ufficio, può, entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto reale, ricorrere per ottenere la detta declaratoria alla sezione d'accusa, la quale statuisce immediatamente sul ricorso, udito il pubblico ministero.

« Se il decreto d'amnistia imponga condizioni od obblighi per l'ammissione, chi intende goderne deve nel termine stabilito dal decreto reale, o, in difetto, entro sei mesi dalla pubblicazione, ricorrere alla sezione d'accusa del distretto in cui sarebbesi dovuto conoscere o si è conosciuto della causa, per ottenere la declaratoria d'ammissione. La sezione provvede, udito il pubblico ministero.

« Nei casi preveduti nei due capoversi precedenti, se il reato sia di cognizione dei tribunali o dei pretori, i ricorrenti debbono far constare avanti i medesimi della declaratoria ottenuta dalla sezione d'accusa entro due mesi dalla data di essa. »

« 832. Il ricorso per godere dell'amnistia non sospende il corso della procedura già cominciata, quando dagli atti del processo non risulti ancora sufficientemente se il reato sia compreso nell'amnistia: in questo caso il ricorso è unito agli atti del processo per la decisione da farsene nel corso ulteriore della causa.

« Se il titolo del reato sia sufficientemente indicato allo stato degli atti, è immediatamente pronunziato sul ricorso.

« 846. La riabilitazione produce il suo effetto dal giorno in cui la corte, che pronunziò la sentenza, ha dato lettura del decreto in pubblica udienza, a' termini del capoverso dell'articolo 844. »

Art. 29.

Le disposizioni del codice di procedura penale concernenti i delitti di competenza dei tribunali penali si applicano anche rispetto alle contravvenzioni di competenza degli stessi tribunali.

Art. 30.

Per gli effetti delle disposizioni contenute nel titolo X, libro II del codice di procedura penale, sotto l'espressione « materia criminale » s'intende materia di competenza della corte d'assise; sotto quella di « materia correzionale e di polizia » s'intende materia di competenza del tribunale penale e del pretore.

Art. 31.

Sono abrogati gli articoli 22, 23, 25, 119, il secondo capoverso dell'articolo 205, e gli articoli 396, 440, 587, 588, 589, 650, 785, 786, 833, 834, 835, 836 e 847 del codice di procedura penale.

Art. 32.

Le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie 2ª), sono modificate come segue:

« Art. 5. Sono esclusi dall'ufficio di giurato:

« 1.° coloro che furono condannati ad una pena che porta seco l'interdizione dall'ufficio di giurato, o che ne furono interdetti con sentenza;

« 2.° coloro che furono condannati per un delitto per il quale è stabilita dalla legge la pena dell'interdizione perpetua dai pubblici ufficii, dell'ergastolo od un'altra pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai tre anni, ancorchè per effetto di circostanze scusanti sia stata inflitta una pena di minore durata;

« 3.° coloro che furono condannati per falsità in monete o in carte di pubblico credito; per falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, per falsità in atti, passaporti, licenze, certificati, attestati, e dichiarazioni; per simulazione di reato, calunnia e falsità in giudizio; per istigazione a delinquere, associazione per delinquere preveduta nell'articolo 248 del codice penale, per violenza privata e minacce prevedute negli articoli 154 e 156 del codice penale; per mendicità, oziosità, vagabondaggio; per furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione di cose furtive, peculato, concussione, corruzione, contrabbando; per oltraggio al pudore, corruzione di minorenni, violenza carnale, lenocinio, atti di libidine violenti; per oltraggio, violenza o minaccia a giudici o giurati. »

« Art. 6. Non possono essere assunti all'ufficio di giurato:

« 1.° coloro che sono in istato di accusa o di contumacia, o sotto mandato di cattura, o coloro contro i quali, per uno dei reati preveduti dall'articolo precedente, siasi spiccato mandato di comparizione;

« 2.° coloro che, essendo stati assoluti dall'imputazione di uno dei delitti indicati nell'articolo precedente, o avendo riportato ordinanza di non farsi luogo a procedimento, non abbiano ottenuto o non possano ottenere, ai termini del codice di procedura penale, che la imputazione sia cancellata dai registri penali;

« 3.° i pubblici ufficiali e funzionarii civili e militari, gli impiegati delle provincie e dei comuni e di altro stabilimento pubblico, rimossi o destituiti dall'impiego, quando però la rimozione o destituzione sia stata determinata da causa che la giunta stabilita nell'articolo 18 abbia riconosciuto disonorante;

« 4.° gli avvocati o procuratori rimossi dall'esercizio della loro professione;

« 5.° gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti e i sottoposti alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza ».

Art. 33.

Le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto 6 dicembre 1865, numero 2644, sul casellario giudiziale sono modificate come segue:

« Art. 1.° È istituito in ogni tribunale penale un *casellario giudiziale*, in cui sono conservate in estratto per le occorrenti ispezioni e certificazioni tutte le seguenti decisioni divenute irrevocabili, concernenti persone nate nel territorio soggetto alla giurisdizione del tribunale medesimo:

« 1.° Le sentenze con le quali un imputato è dichiarato colpevole di delitto o di contravvenzione, senza distinzione se siano proferite da giudizii penali ordinarii, militari o marittimi, purchè il reato sia preveduto nel codice penale comune, e senza distinzione se siano proferite in contradittorio o in contumacia, eccettuate solo, in questo ultimo caso, quelle dei tribunali o dei pretori, alle quali si fosse fatta opposizione;

« 2.° Le ordinanze e sentenze di non farsi luogo a procedimento, tranne quelle che furono proferite perchè il fatto non è provato o non costituisce reato, e quelle per le quali sia stato pronunziato il provvedimento accennato nell'articolo 604 del codine di procedura penale;

« 3.° I provvedimenti contro minori e sordomuti che hanno commesso senza discernimento un delitto;

« 4.° I decreti di condono, diminuzione o commutazione di pene per grazia sovrana, ed anche di amnistia e d'indulto, quando ne sia fatta applicazione a persona determinata;

« 5° I decreti di riabilitazione ottenuti dai condannati.

« I certificati di penalità non devono indicare le condanne per contravvenzione se non quando siano richiesti dalla pubblica Autorità. »

Art. 34.

I cartellini relativi alle condanne per contravvenzione devono essere eliminati dopo trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna rimase estinta.

Art. 35.

Il procuratore del Re, d'ufficio o sopra istanza di chi vi abbia interesse, provvede all'eliminazione dei cartellini del casellario relativi a sentenze od ordinanze pronunziate per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato.

Ove il procuratore del Re non ordini l'eliminazione del cartellino, chi ne abbia fatto istanza può rivolgersi alle Autorità indicate nell'articolo 604 del codice di procedura penale, le quali provvedono nel modo ivi stabilito.

CAPO III.
Disposizioni transitorie.

Art. 36.

Nell'esecuzione delle condanne a pene non ammesse nel codice penale si osservano le norme seguenti:

1.° la pena di morte e quella dei lavori forzati a vita, secondo il codice penale del 1859, e la pena dell'ergastolo, secondo il codice penale toscano, sono commutate nella pena dell'ergastolo stabilita nel nuovo codice;

2.° le pene dei lavori forzati a tempo e della reclusione, secondo il codice del 1859, e della casa di forza, secondo il codice toscano, sono commutate nella pena della reclusione stabilita nel nuovo codice.

I condannati alla relegazione e al carcere secondo il codice del 1859 e il codice toscano continuano a scontare la pena nei modi stabiliti nei codici medesimi.

Nella pena sostituita ai lavori forzati e alla reclusione non si applica la segregazione cellulare continua.

Con decreto reale, sulla proposta dei Ministri della Giustizia e dell'Interno, sono stabilite le norme secondo le quali nell'esecuzione delle pene sostituite possono essere applicate le disposizioni concernenti l'ammissione negli stabilimenti penitenziarii agricoli o industriali e la liberazione condizionale.

Art. 37.

Quando, a norma dell'articolo 2 del nuovo codice, si debba pronunziare una pena non ammessa nel codice medesimo, il giudice applica quella che vi corrisponde, secondo le disposizioni dell'art. 22; osservato, nell'esecuzione della pena, quanto è stabilito nei capoversi primo e secondo dell'articolo precedente.

Art. 38.

Fino a che gli stabilimenti penali non siano ordinati secondo il sistema del nuovo codice, le pene si scontano negli stabilimenti attuali, nei modi che sono oggidì in vigore, ove non siano modificati con decreto reale sulla proposta dei Ministri della Giustizia e dell'Interno.

Art. 39.

Le pene perpetue pronunziate a norma delle leggi anteriori ai nuovo codice per delitti rispetto ai quali, ritenuto il fatto definito nella sentenza, il codice medesimo stabilisce una pena temporanea, sono commutate nella reclusione per anni ventiquattro.

Se la pena perpetua sia stata applicata per ammissione di circostanze attenuanti, è commutata nella reclusione per anni trenta.

Alla pena sostituita nei due casi suindicati è aggiunta la vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza per tre anni.

La commutazione è ordinata, a istanza del pubblico ministero o di chi vi abbia interesse, dalla sezione d'accusa presso la Corte d'appello del distretto in cui fu pronunziata la condanna.

Art. 40.

Nella conversione delle pene pecuniarie in pene restrittive della libertà personale, pronunziate anteriormente al 1° gennaio 1890, sono applicabili le disposizioni degli articoli 19 e 24 del nuovo codice.

Art. 41.

Le disposizioni del nuovo codice rispetto all'interdizione dai pubblici offici, alla sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte e ad ogni altra incapacità, come pena o come effetto penale di una condanna, e quelle sulla sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza, sono applicabili alle condanne pronunziate in base alle leggi anteriori, in quanto esse siano più favorevoli al condannato.

Art. 42.

Qualora le disposizioni del nuovo codice relative alla prescrizione dell'azione penale e delle condanne e quelle stabilite dalle leggi anteriori siano diverse, si applicano le più favorevoli.

Gli atti interruttivi della prescrizione compiuti sotto la legge anteriore conservano il loro effetto sotto la legge nuova, ancorchè questa non li riconosca come interruttivi.

Quando, riguardo ad un reato, la legge anteriore stabilisca un termine per prescrivere più lungo, senza ammettere atti interruttivi della prescrizione, e il nuovo codice stabilisca un termine più breve, ma soggetto ad atti interruttivi, si applica il termine stabilito dalla legge anteriore, sempre che la parte di esso che rimane a decorrere sia più breve di quello che è fissato nel nuovo codice, a cominciare dalla sua attuazione.

Art. 43.

Per i reati commessi anteriormente al 1° gennaio 1890 non si può procedere d'ufficio:

1° se per la legge del tempo del commesso reato era necessaria la querela di parte;

2° se la querela di parte, sebbene non richiesta dalla legge anteriore, sia necessaria secondo il nuovo codice.

Se il nuovo codice stabilisca un termine per presentare una querela, questo decorre dall'attuazione del medesimo. Se il codice non stabilisca un termine, e vi sia un procedimento in corso, questo non si può proseguire se entro sei mesi dall'attuazione del nuovo codice non si presenti la querela.

Art. 44.

Le cause penali nelle quali anteriormente al 1° gennaio 1890 siasi già rilasciato decreto di citazione all'udienza o pronunziata sentenza od ordinanza di rinvio al giudizio, sono portate a dibattimento avanti l'Autorità giudiziaria competente, secondo le norme degli articoli 9, 10 e 11 del codice di procedura penale modificati col presente decreto.

A tal fine, il pubblico ministero provoca dal giudice istruttore, dalla camera di consiglio o dalla sezione d'accusa un nuovo provvedimento per il rinvio degli imputati al pretore, al tribunale o alla corte competente.

Art. 45.

Nei dibattimenti penali già incominciati e nelle cause pendenti in grado di opposizione o di appello al 1° gennaio 1890, la competenza è regolata secondo la legge anteriore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1889.

UMBERTO.

G. ZANARDELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Marina:*

Con R. decreto del 17 ottobre 1889:

Villa Giuseppe, capitano di lungo corso, nominato tenente di vascello nella riserva navale, ed assegnato al 1° dipartimento.

Bronzi Francesco, capitano di gran cabotaggio, nominato guardiamarina nella riserva navale, ed assegnato al 1° dipartimento.

Guasti Leonardo, ingegnere borghese, nominato ingegnere di 2ª classe nella riserva navale, ed assegnato al 1° dipartimento.

Con R. decreto del 25 ottobre 1889:

Tallercio Giuseppe, guardiamarina nella riserva navale, cessa di far parte della riserva medesima, essendo stato riammesso in servizio nel corpo reale equipaggi.

Con RR. decreti del 7 novembre 1889:

Visalli Pietro, professore di matematica nel regio istituto tecnico di Reggio Calabria, nominato professore aggiunto di scienze di

2ª classe nel corpo civile insegnante nella regia accademia navale, con l'annuo stipendio di lire 2000.

Rubinacci Lorenzo, capitano di corvetta, comandante della 2ª squadriglia di torpediniere e della torp. 72 S, esonerato dalla carica a fianco di ciascuno indicata.

Ravelli Carlo, id., id. 5ª id. id. 91 S, id. id

Giuliani Francesco, tenente di vascello, comandante della torpediniera 92 S., id. id.

Picasso Giacomo, id., id. id. 103 S, id. id.

Nicastro Enrico, id., id. id. 110 S, id. id.

Della Chiesa Giovanni, id., id. id. 84 S, id. id.

Mirabello Giovanni, id., id. id. 95 S, id. id.

Boet Giovanni, id, id. id. 96 S, id. id.

Con RR. decreti dell'8 novembre 1889:

Guevara Suardo Inigo, capitano di fregata, nominato comandante dell'ariete torpediniere Fieramosca.

Borrello Edoardo, tenente di vascello, nominato comandante della torpediniera 33 T.

Borrello Carlo, id., id. id. id. 86 S.

Cacace Arturo, id., id. id. id. 39 T.

Coen Giulio, id., esonerato dal comando della torpediniera 74 S e nominato comandante della torpediniera 71 S.

Gavotti Francesco, capitano di corvetta, nominato comandante del trasporto Garigliano in sostituzione dell'ufficiale superiore di pari grado Zattera Michele.

Buono Ernesto, id., esonerato dal comando della 4ª squadriglia di torpediniere e della torpediniera 101 S e nominato comandante della 3ª squadriglia di torpediniere e della torpediniera 72 S.

Giuliani Francesco, tenente di vascello, nominato comandante del 2° gruppo di torpediniere in riserva 1ª categoria aggregate alla difesa locale marittima nel 1° dipartimento in sostituzione dell'ufficiale di pari grado Giráu l Angelo.

Priani Giuseppe, id., esonerato dal comando della torpodiniera 57 S e nominato comandante della torpediniera 96 S.

Botti Paolo, id., id. id. 104 S, id. id. 110 S.

Spezia Emilio, id., id. id. 73 S, id id. 92 S.

Massari Alfonso, id, id. id. 89 S, id. id. 84 S.

Marocco G. Battista, id., esonerato dal comando del 3° gruppo di torpediniere in riserva 1ª categoria, aggregate alla difesa locale nell'estuario della Maddalena e nominato comandante della torpediniera *Avviso Falco* in sostituzione dell'altro tenente di vascello Somigli Carlo.

Lazzoni Carlo, tenente di vascello, nominato comandante del 3° gruppo di torpediniere in riserva 1ª categoria aggregato alla difesa locale nell'estuario della Maddalena.

Borrello Edoardo, id., esonerato dal comando della torpediniera 39 T.

Con R. decreto del 17 novembre 1889:

Risso Pietro, capo macchinista di 2ª classe, promosso capo macchinista di 1ª classe.

Erba Federico, macchinista di 1ª classe nel corpo R. equipaggi, nominato sotto capo macchinista nel corpo del genio navale.

D'Angelo Gennaro, id., id. id.,

Veronese Francesco, id., id. id.

Tomadelli Giovanni, id., id. id.

Gereseto Domenico, id., id. id.

Ceriani Antonio, id., id. id.

Dalfino Gaetano, id., id. id.

Maglio Luigi, id., id. id.

Sciaccaluga Benedetto, id., id. id.

Bussi Achille, id., id. id.

Asso Luigi, id., id. id.

Cosomati Camillo, id., id. id.

Peloso Antonio, id., id. id.

Papette Enrico, id., id. id.

Mosca Giovanni, id., id. id.

Parmigiano Antonio, id., id. id.

Rossi Raffaele, id., id. id.

Gargiullo Ciro, macchinista di 1ª classe nel corpo R equipaggi, nominato sotto capo macchinista nel corpo del genio navale.

Cellai Cesare, id., id. id.

Borghetti Cesare, id., id. id.

Lamberti Eugenio, tenente di vascello nella posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo per sua domanda, per anzianità di servizio e per ragione di età continuando a far parte della riserva navale.

Gabriel Giuseppe, capo macchinista principale, collocato nella posizione di servizio ausiliario per sua domanda contemporaneamente inscritto col suo grado nella riserva navale.

Citarella Giuseppe, capo macchinista di 2ª classe, id. id.

Bollo Girolamo, sottotenente di vascello, promosso tenente di vascello.

Bruno Garibaldi, id., id. id.

Peretti Francesco, macchinista di 1ª classe nel corpo R. equipaggi, nominato sotto capo macchinista nel corpo del genio navale.

Petrollo Vincenzo, id., id. id.

Onetti Giuseppe, id., id. id.

Marchesi Amedeo, id., id. id.

Naspro Francesco, id., id. id.

Martiorello Giuseppe, id., id. id.

Palestino Luigi, id, id. id.

Sapelli Beniamino, capo macchinista di 2ª classe, promosso capo macchinista di 1ª classe.

Ruocco Raffaele, sotto capo macchinista, promosso capo macchinista di 2ª classe.

Omicini Braccio, commissario di 2ª classe, promosso commissario di 1ª classe dal 1° dicembre 1889.

Carola Michelangelo, id., id. id.

Ghiglione Domenico, id., id. id.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avvisi.

Il Governo brasiliano ha sospeso provvisoriamente il servizio telegrafico sulle proprie linee terrestri.

Roma, 29 novembre 1889.

Il Governo brasiliano ha riaperto al servizio telegrafico le proprie linee terrestri.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0 cioè: N. 746919, d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 110, al nome di Barinotti Catterina, e Domenica fu Giovanni minori sotto la patria potestà della loro genitrice Fiora Giuseppina è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece sintetarsi a Barinotti Catterina, e Felicita-Orsola-Domenica fu Giovanni minori ecc. ecc. vere proprietarie della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 30 novembre 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (*1ª pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 449752 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, (corrispondente al N. 54452 della soppressa Direzione di Torino) per lire 60, al nome di Cornaglia Giovanni fu Antonio Francesco, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Cornaglia Giovanni fu Francesco, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla 1ª pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 novembre 1889.

Il Direttore Generale: Novelli.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE della Cassa dei Depositi e Prestiti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico

RESTI DELLA CASSA MILITARE

Essendosi dichiarato lo smarrimento del certificato N. 2938, intestato all'ex-militare Solinas Domenico di Andrea, per l'annua pensione vitalizia di riassoldamento con premio di lire 300, si fa noto per tutti gli effetti di ragione che, trascorsi tre mesi dalla data della presente pubblicazione, qualora non siano state fatte opposizioni, nè il certificato sia stato reperito, se ne emetterà uno nuovo rendendo nullo quello precedente.

Roma, 5 settembre 1889.

Per l'Amministratore Centrale
M. GIACHETTI.

Per il Direttore Capo di Divisione
Ussani. 2

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di concorso a N. 5 posti di referendario presso il Consiglio di Stato.

È aperto un concorso a cinque posti di referendario di 2ª classe presso il Consiglio di Stato, giusta le norme stabilite dal Regio decreto 25 novembre 1888, N. 5833 (Serie 3ª).

Al concorso saranno ammessi i consiglieri di Prefettura e gli impiegati dello Stato, laureati in legge, che abbiano grado equivalente.

Le prove scritte ed orali avranno luogo presso il Ministero dello Interno nel mese di febbraio del venturo anno e nei giorni che saranno indicati con altro avviso.

Le prove scritte saranno fatte in sette giorni e non potranno durare più di otto ore per giorno. In ciascun giorno sarà dagli aspiranti svolta una tesi.

I candidati i quali avranno superate le prove per iscritto saranno invitati a presentarsi a sostenere l'esame orale, che non potrà avere durata minore di un'ora per ciascun candidato.

Non più tardi del giorno 10 gennaio le domande di ammissione dovranno essere inviate al Ministero per mezzo dei signori Prefetti, e non altrimenti, e non sarà tenuto conto di quelle che giungeranno dopo il predetto termine.

Alle istanze degli impiegati che non appartengono alla Amministrazione dell'Interno, dovranno essere uniti i documenti segnati appresso:

a) copia del Regio decreto di nomina al grado e classe attuale;

b) diploma originale di laurea in legge.

Tanto la domanda quanto i documenti tutti che i candidati credessero di unirvi oltre i predetti, dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Entro il mese di gennaio sarà notificato a tutti i concorrenti, per mezzo dei signori Prefetti, l'esito della loro istanza, ed a quelli che saranno ammessi agli esami, il giorno in cui dovranno presentarsi per sostenerli.

I primi tre approvati otterranno subito la nomina di referendario di 2ª classe; ed il quarto, ed il quinto, verranno nominati appena si verificheranno vacanze di posti.

Giusta il disposto dal Regio decreto 25 novembre 1888 predetto, gli esami verseranno sulle materie contenute nel seguente

PROGRAMMA.

Prove scritte.

1. Diritto civile comparato col Diritto romano;
2. Diritto commerciale;
3. Diritto e procedura penale;
4. Diritto amministrativo;
5. Diritto pubblico e privato internazionale;
6. Scienza delle Finanze;
7. Storia del Diritto ecclesiastico in Italia.

Prove orali.

1. Storia civile d'Italia;
2. Economia politica e scienza delle Finanze;
3. Legislazione positiva del Regno;

Roma, addì 15 novembre 1889.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
CICOGNANI. 3

MINISTERO DELL'INTERNO

Avvisi di concorso.

E' aperto il concorso per titoli per la nomina triennale del medico direttore, con retribuzione annua di lire 400, per il servizio delle consultazioni e cure gratuite nel dispensario celtico governativo istituito nella città di Lagonegro a mente del disposto del decreto ministeriale 10 luglio 1888.

Gli aspiranti a tale posto dovranno far pervenire al Ministero dell'Interno, non più tardi del 31 marzo 1890 p. v., le loro domande, in carta da bollo da lira 1,20, corredate coi documenti prescritti dal decreto ministeriale 8 gennaio 1889, cioè:

a) l'atto di nascita;

b) il certificato di buona condotta di data recente;

c) il certificato del domicilio abituale;

d) il diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) tutti i titoli che ogni aspirante crede di far valere nel concorso.

Roma, li 23 novembre 1889.

Il Direttore della Sanità: L. PAGLIANI.

È aperto il concorso per titoli per la nomina triennale del medico direttore, con retribuzione annua di lire 400, per il servizio delle consultazioni e cure gratuite nel dispensario celtico governativo istituito nella città di Matera a mente del disposto dal decreto ministeriale 10 luglio 1888.

Gli aspiranti a tali posti dovranno far pervenire al Ministero dell'Interno non più tardi del 31 marzo 1890 p. v. le loro domande, in carta da bollo da lire 1,20, corredate coi documenti prescritti dal decreto ministeriale 8 gennaio 1889, cioè:

a) l'atto di nascita;

b) il certificato di buona condotta di data recente;
c) il certificato di domicilio abituale;
d) il diploma di laurea in medicina e chirurgia;
e) tutti i titoli che ogni aspirante crede di far valere nel concorso.
Roma, 23 novembre 1889.

Il Direttore della Sanità: L. PAGLIANI.

È aperto il concorso per titoli per la nomina triennale del medico assistente, con retribuzione annua di lire 300, per il servizio delle consultazioni e cure gratuite nel dispensario celtico governativo istituito nella città di Potenza a mente del disposto dal decreto ministeriale 10 luglio 1888.

Gli aspiranti a tale posto dovranno fare pervenire al Ministero dell'Interno non più tardi del 31 marzo 1890 p. v. le loro domande, in carta da bollo da L. 1,20, corredate coi documenti prescritti dal decreto ministeriale 8 gennaio 1889, cioè:
a) l'atto di nascita;
b) il certificato di buona condotta;
c) il certificato di domicilio abituale;
d) il diploma di laurea in medicina e chirurgia;
e) tutti i titoli che ogni aspirante crede di far valere nel concorso.
Roma, li 23 novembre 1889.

Il Direttore della Sanità: L. PAGLIANI.

È aperto il concorso per titoli per la nomina triennale del medico direttore, con retribuzione annua di lire 1000, per il servizio delle consultazioni e cure gratuite nel Dispensario celtico governativo istituito nella città di Potenza a mente del disposto dal decreto ministeriale 10 luglio 1888.

Gli aspiranti a tale posto dovranno fare pervenire al Ministero dell'Interno, non più tardi del 31 marzo 1890 p. v., le loro domande, in carta da bollo da lire 1,20, corredate coi documenti prescritti dal decreto ministeriale 8 gennaio 1889, cioè:
a) l'atto di nascita;
b) il certificato di buona condotta di data recente;
c) il certificato di domicilio abituale;
d) il diploma di laurea in medicina e chirurgia;
e) tutti i titoli che ogni aspirante crede di far valere nel concorso.
Roma, li 23 novembre 1889.

Il Direttore della Sanità: L. PAGLIANI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto N. 4717 (Serie 3ª), in data 10 luglio 1887, co quale sono stati approvati nuovi organici pel personale dell'Amministrazione delle dogane;

Visti gli articoli 60, 64 e 68 del regolamento pel personale delle dogane, approvato col R. decreto N. 5073 (Serie 3ª), in data 17 novembre 1887;

Visto l'art. 61 del regolamento suddetto, modificato dal successivo R decreto N. 6417 (Serie 3ª), in data 29 settembre 1889;

Visto il ministeriale decreto N. 17972-1357, div. III, in data 10 febbraio 1889, che compendia le istruzioni per gli esami di ammissione e di promozione nelle due categorie del personale appartenente all'Amministrazione delle dogane;

Determina quanto segue:

Art. 1.

È bandito un esame per posti di ricevitore di 5ª classe, e di ufficiale alle visite di 3ª classe nell'Amministrazione delle dogane.

Art. 2.

A tale esame saranno ammessi tutti gli impiegati di seconda categoria nella suddetta Amministrazione, che contino almeno un anno di servizio alla pubblicazione del presente decreto, e ciò con riferimento alla disposizione eccezionale del citato articolo 68 del regolamento sul personale delle dogane; - i tenenti e sottotenenti del Corpo delle guardie di finanza; - i laureati in ingegneria e chimica, purchè abbiano i requisiti indicati dal primo capoverso dell'articolo 64 del suddetto regolamento; - e finalmente coloro che abbiano la licenza di una scuola di merciologia, riconosciuta ed approvata dal Governo, quando si trovino nelle condizioni stabilite dal secondo capoverso dello stesso articolo 64

Art. 3.

Le prove scritte dei suddetti esami avranno luogo nei giorni 17 e 18 del mese di febbraio 1890, presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

Art. 4.

Coloro che, a norma dell'art. 2, intendono di essere ammessi all'esame, dovranno presentare domanda, scritta di propria mano, sopra carta da bollo da una lira, alla Intendenza di finanza della provincia, cui appartengono, o per impiego o per domicilio, non più tardi del giorno 10 gennaio 1890.

Alle istanze degli impiegati di seconda categoria e degli ufficiali del Corpo delle guardie di finanza dovrà essere allegata una copia, autenticata d'ufficio, del loro stato di servizio; a quelle degli estranei all'Amministrazione, legalizzate per la firma, dovranno essere uniti i titoli e i documenti, dai quali risulti che hanno diritto all'ammissione ai suddetti esami, di conformità agli articoli 60 e 64 del surricordato regolamento.

L'istanza dovrà esser precisa ed esplicita. Non dovrà contenere nè condizioni speciali nè eccezioni. In tal caso sarà licenziata, e saranno licenziate del pari tutte le istanze, che pervenissero alle Intendenze dopo il detto giorno 10 gennaio 1890.

Art. 5.

Ogni Intendenza trasmetterà con apposito elenco, non più tardi del giorno 15 gennaio alla Direzione generale delle gabelle tutte le istanze che avrà ricevute L'elenco sarà firmato dal signor intendente. Le Intendenze, che non ricevessero alcuna istanza, ne daranno avviso entro il termine dianzi indicato.

Art. 6.

Gli esami orali avranno luogo in Roma davanti una Commissione centrale, e vi saranno ammessi, dietro speciale invito, coloro dei candidati che avranno superate le prove scritte.

Art. 7.

Gli esami scritti e gli orali verranno dati sul programma annesso al presente decreto.

Gli scritti consisteranno nello svolgimento di due temi per ciascuno dei due giorni; e gli orali comprenderanno invece tutte le materie del programma suddetto.

Art. 8.

Nella esecuzione delle prove scritte, nello invio dei temi alle varie sedi di esame, nella trasmissione degli elaborati, nella compilazione dei verbali e dell'elenco definitivo, nella composizione delle Commissioni che assisteranno alle prove scritte, e della Commissione centrale, e nel giudizio definitivo di questa, saranno esattamente osservate le norme e discipline contenute nel sopra citato ministeriale decreto 10 febbraio 1889, pubblicato a pagina 22 del volume XXIX del Bollettino ufficiale delle gabelle, anno 1889.

Art. 9.

Le nomine ai detti posti di ricevitore e di ufficiale alle visite seguiranno sulla base della tabella di graduazione dei candidati, e mano mano che se ne presenterà il bisogno, secondo le necessità di servizio.

Roma, 7 novembre 1889.

Pel Ministro
CASTORINA.

PROGRAMMA *per gli esami di prima categoria nell'Amministrazione delle dogane.*

PARTE I.

Dogane e diritti marittimi.

1. Linea doganale — classificazione e facoltà delle dogane.

2. Importazione — Presentazione delle merci alla dogana — Dichiarazione — Visita — Riscossione dei diritti — Regime speciale dei tessuti.

3. Manifesti — Varie specie — Presentazione alla dogana ed agli agenti di vigilanza.

4. Importazione ed esportazione temporanea.

5. Cabottaggio — Circolazione.

6. Trasporto delle merci da una dogana all'altra — Bolle di cauzione — Transito — Bollatura dei colli.

7. Depositi — Varie specie — Discipline pei depositi — Magazzini generali — Depositi franchi — Riesportazione delle merci.

8. Esportazione — Dichiarazione — Visita — Riscossione del dazio.

9. Zone di vigilanza — Discipline per la circolazione e per il deposito — Vigilanza nel mare territoriale e nell'interno dello Stato — Perquisizioni.

10. Contrabbando — Confisca delle merci — Contravvenzioni — Pene — Compilazione dei processi verbali — Competenza della Autorità giudiziaria — Competenza dell'Autorità amministrativa — Riparto delle multe e dei prodotti della vendita delle merci confiscate.

11. Scritture doganali — Diverse specie di registri — Modo di tenerli — Dichiarazioni — Documenti d'ufficio — Chiusura e trasmissione dei registri.

12. Personale — Capo della dogana — Capi di servizio — Attribuzioni e doveri di ogni categoria d'impiegati — Mancanze disciplinari — Pene.

13. Spedizionieri di dogana — Ammissione — Espulsione.

14. Facchini di dogana — Requisiti — Nomina — Capi squadra — Consoli — Tariffe — Discipline.

15. Tariffe doganali — Disposizioni preliminari — Controversie sulla classificazione delle merci — Assimilazioni — Collegio dei periti — Tariffa delle tare — Classificazione e caratteri distintivi delle merci.

16. Nazioni colle quali esistono trattati di commercio e di navigazione — Nazioni colle quali è stipulato il trattamento della nazione più favorita — Convenzioni internazionali intese a reprimere il contrabbando, e ad impedire la diffusione della epizoozia e della fillossera.

17. Statistica — Compilazione dei quadri mensili del commercio speciale — Preparazione degli elementi — Compilazione dei quadri del movimento commerciale annuale.

18. Divieti d'importazione per ragioni sanitarie e di sicurezza pubblica.

19. Restituzione di diritti doganali su prodotti, nazionali contenenti zucchero e su altri prodotti, destinati all'esportazione.

20. Tasse d'ancoraggio — Diritti marittimi diversi — Accertamento — Liquidazione — Riscossione.

PARTE II

Dazio di consumo.

1. Generi soggetti a dazio di consumo governativo — Tasse addizionali a favore dei comuni — Dazi comunali — Criteri nella stabilire i dazi comunali.

2. Classificazione e qualificazione dei comuni — Norme per i cambiamenti tanto di qualifica che di classe.

3. Metodo di riscossione dei dazi di consumo a seconda della qualifica dei comuni.

4. Riscossione dei dazi nei comuni chiusi — Norme per fissare la linea daziaria e la zona di vigilanza — Importazione — Dichiarazione e verificazione dei generi — Pagamento del dazio — Transito — Deposito — Restituzione del dazio — Importazioni temporarie — Produzione entro la linea daziaria — Locali soggetti a particolare vigilanza.

5. Riscossione dei dazi nei comuni aperti — Dichiarazione dei generi — Pagamento del dazio — Abbuonamenti con gli esercenti — Depositi — Locali soggetti a vigilanza.

6. Contrabbando — Modo di constatarlo e di punirlo — Altre contravvenzioni — Compilazione dei processi verbali.

7. Amministrazione dei dazi di consumo — Riscossione diretta — Abbonamento coi comuni chiusi e coi consorzi volontari di comuni aperti — Appalti — Interessi di mora — Penalità — Procedura a carico dei comuni e degli appaltatori morosi al pagamento del canone.

PARTE III.

Tasse di fabbricazione e tassa sulla vendita degli spiriti.

1. Prodotti soggetti a tassa interna di fabbricazione — Sostanze colle quali ordinariamente si preparano.

2. Metodi e criteri per l'accertamento della tassa sui diversi prodotti — Commisurazione della tassa sulla vendita degli spiriti.

3. Sovratassa di confine — Enumerazione dei prodotti ai quali si applica.

4. Procedura per l'attivazione delle fabbriche di prodotti soggetti a tassa — Apparecchi dei quali è obbligatoria la denunzia anche se tenuti inoperosi — Obblighi dei rettificatori e trasformatori degli spiriti.

5. Documenti che giustificano l'esercizio delle fabbriche e degli opifici soggetti alla vigilanza dei delegati di finanza.

6. Procedimenti per la riscossione delle suddette tasse.

7. Condizioni imposte alla vendita e al trasporto degli spiriti, delle bevande alcooliche, delle polveri piriche e dei prodotti esplodenti in genere.

8. Depositi di spirito pel commercio all'ingrosso, per la concia dei vini, per la preparazione del cognac e per le industrie della fabbricazione dell'aceto e dell'enocianina — Depositi di polveri piriche e di altri prodotti esplodenti.

9. Casi nei quali può aver luogo il rimborso delle tasse — Prodotti ammessi alla restituzione della tassa nel caso di esportazione all'estero — Misura della restituzione.

10. Uso dell'alcoolometro di Gay-Lussac e dei densimetri — Determinazione della ricchezza alcoolica dei vini e dei liquori per mezzo della distillazione.

11. Agenti incaricati della vigilanza e loro compiti.

12. Contravvenzioni e pene — Modi di definire le contravvenzioni.

PARTE IV.

Privative.

1. Sali — Luoghi ove non esiste la privativa — Sorgenti salifere — Polle salse — Sabbie marine — Terre salifere — Saline — Zone di vigilanza

2. Tabacchi — Servizio delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi.

3. Coltivazione del tabacco — Norme colle quali è regolata — Permessi — Vigilanza degli agenti di finanza tanto ai terreni, quanto ai locali di conservazione delle foglie.

4. Importazione — Approdi — Forza maggiore — Manifesto — Provvista di bordo — Sbarco — Trasbordo — Sdoganamento di tabacchi per uso personale.

5. Transito — Autorizzazione — Bolletta di cauzione.

6. Deposito di tabacchi e di sali — Speciali prescrizioni per la loro custodia.

7. Depositi di sale nelle zone doganali della Sicilia — Bollette.

8. Esportazione e riesportazione.

9. Circolazione e cabotaggio — Validità delle bollette — Trasporti

fatti dai rivenditori e dagli appaltatori — Bolletta di circolazione — Piombatura dei colli — Cabotaggio dei sali dalla Sicilia e dalla Sardegna.

10. Sale per la pastorizia — Sali per le industrie — Sale per la salagione dei pesci — Norme per la vendita — Sorveglianza sull'impiego.

11. Contrabbando — Associazioni di contrabbandieri — Agente principale — Complici — Manutengoli — Pene — Pene speciali per gli impiegati dello Stato e per gli agenti della forza pubblica — Responsabilità civile degli impresari, capitani, conduttori, padroni, ecc., di strade ferrate, di battelli a vapore, di vetture e di esercizi pubblici.

12. Contravvenzioni — Multe — Competenza dei Magazzinieri — Riparto delle quote di multa.

13. Magazzini di deposito e di vendita — Cauzioni — Dotazione e supplementi di dotazione — Pagamento dei generi.

14. Doveri dei magazzinieri, controllori e commessi — Mancanze disciplinari — Pene.

15. Spacci all'ingrosso — Conferimento — Obblighi dello spacciatore — Disdetta — Destituzione.

16. Rivendite — Appalti — Concessioni — Doveri dei rivenditori — Mancanze dei medesimi — Pene disciplinari — Destituzione — Indennità per il trasporto del sale.

PARTE V.

Carte da giuoco e Lotto pubblico.

1. Fabbricazione — Vendita — Dichiarazione — Licenza.
2. Importazione — Dogane autorizzate — Spedizione all'ufficio del bollo.
3. Transito — Esportazione.
4. Responsabilità degli osti, caffettieri, locandieri.
5. Visite delle Autorità finanziarie.
6. Contravvenzioni — Multe.
7. Ordinamento dell'Amministrazione del Lotto — Composizione degli uffizi direttivi.
8. Reggenti provvisori e Commessi-gerenti.
9. Tariffa del Lotto.
10. Contravvenzioni e pene.
11. Lotterie e tombole.
12. Deficienze di cassa dei contabili.
13. Procedura per le visite dei banchi.

PARTE VI.

Guardia finanza.

1. Scopo dell'istituzione della guardia di finanza — Dipendenza del Corpo — Formazione di guerra e mobilitazione — Rapporti della guardia rispetto agli altri Corpi armati dello Stato — Agenti messi a disposizione dei comuni per la vigilanza daziaria.
2. Ammissione — Requisiti — Esclusioni speciali — Visita sanitaria — Premi d'arruolamento — Depositi d'istruzione — Ferma — Riassoldamento — Scioglimento della ferma.
3. Distribuzione della forza — Composizione e direzione delle brigate.
4. Distinzione dei gradi — Qualità e grado degli ispettori del corpo.
5 Istruzione — Qualità — Obbligo d'impartirla.
6. Armi — Munizioni — Somministrazione — Custodia — Riparazioni — Uso delle armi.
7. Divisa — Provvista — Obbligo di vestirla — Vendita.
8. Soldo — Indennità — Ritenute.
9. Massa individuale e generale del corpo — Amministrazione.
10. Caserme — Casermaggio — Custodia e pulizia delle caserme — Sale di disciplina — Imbarcazioni.
11. Vitto in comune — Obbligo — Eccezioni — Spesa — Fondo — Amministrazione.
12. Tramutamenti — Promozioni — Congedi — Matrimoni — Malattie — Spese di cura — Decessi — Onori e spese funebri — Pensioni.
13. Servizio di vigilanza — Servizi accessori — Modi di eseguirli — Responsabilità dell'eseguimento — Constatazione delle risultanze.
14. Attribuzioni e doveri degli Ispettori — Sotto Ispettori — Ufficiali — Marescialli — Brigadieri — Sotto Brigadieri e Guardie.
15. Doveri di disciplina — Reclami — Mancanze — Punizioni — Facoltà d'infliggerle — Effetti delle punizioni.
16. Consiglio di disciplina per gli ufficiali — Composizione — Convocazione — Atti di accusa — Difesa — Sentenze — Commissioni di disciplina per la bassa forza — Competenza dei Tribunali militari.

PARTE VII.

Contabilità.

1. Contabili principali — Contabili secondari — Responsabilità — Cauzione.
2. Riscossioni — Versamenti.
3. Verificazioni alle case, ai magazzini, alle scritture — Responsabilità degli ufficiali che ne sono incaricati
4 Funzionari ordinatori e pagatori delle spese — Mandati — Mandati di anticipazione — Mandati a disposizione — Buoni — Rendiconti.
5. Pagamento delle spese fisse — Pagamento delle spese di giustizia.
6. Beni mobili — Inventari — Consegnatari — Responsabilità.
7. Contratti — Incanti — Licitazioni — Trattative private.
8. Conti — Conti mensili — Conti annuali — Conti a generi.
9. Pagamento delle quote di riparto del prodotto delle contravvenzioni.
10. Contabilità del Lotto.

PARTE VIII.

1. Esperimento *pratico-orale* di lingua francese. 2

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Si avvertono i concorrenti alla cattedra di dermosifilopatia e clinica dermosifilopatica nella R. Università di Modena che le prove di esame, secondo le norme stabilite dal R. decreto 26 gennaio 1882, n. 629 avranno principio presso l'Università di Roma il giorno 16 dicembre prossimo alle ore nove antimeridiane.

Roma, 25 novembre 1889.

Il Direttore capo della Divisione per l'istruzione superiore
G. FERRANDO. 2

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Avviso di concorso a quattro posti di aiuto direttore ed insegnante di scienze fisiche e naturali nelle Regie Scuole pratiche di agricoltura.

È aperto il concorso a quattro posti di aiuto-direttore ed insegnante di scienze fisiche e naturali nelle Scuole pratiche di agricoltura, col grado di professore reggente di 1ª classe, e con lo stipendio di lire 2000, oltre l'alloggio (senza mobili) per la sola persona.

Il concorso è per esami; tuttavia si terrà conto anche dei titoli.

Gli esami si daranno in Roma, presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, ed incominceranno alle ore 9 antimeridiane del giorno 3 gennaio 1890.

Gli esami saranno scritti ed orali, e comprenderanno pure la prova di una lezione pubblica.

Le materie di esame sono:

a) L'agraria, la fisica, la storia naturale e la chimica applicata all'agricoltura, secondo l'intero programma in vigore per ciascuno di questi insegnamenti negli Istituti tecnici;

b) L'ordinamento della istruzione in genere, e la legge e i regolamenti sull'istruzione agraria in particolare.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al Ministero d'agricoltura, industria e commercio (Direzione generale dell'agricoltura) non più tardi del 20 dicembre p. v., contenere l'indicazione della dimora del concorrente, ed essere corredate di questi documenti:

a) Atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente non ha compiuto il 40° anno di età;

b) Stato di famiglia;

c) Attestato di cittadinanza italiana;

d) Attestato di buona condotta, rilasciato dai sindaci dei comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) Attestato di immunità penale, rilasciato dal Tribunale del circondario d'origine;

f) Certificato medico di buona costituzione fisica;

g) Attestato di adempimento all'obbligo della leva militare;

h) Laurea in scienze agrarie, e prospetto degli studi fatti, della carriera percorsa e delle occupazioni avute.

Al pari della domanda, i documenti che la corredano devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere vidimati dall'autorità politica e giudiziaria.

I documenti *b*), *d*), *e*) e *f*) devono essere di data non anteriore al 1° settembre 1889.

In virtù delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge 6 giugno 1885, n. 3141, sulle Scuole pratiche e speciali di agricoltura, sono applicabili agli insegnanti delle Scuole medesime l'art. 215 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, per l'aumento sessennale degli stipendi, e la legge 14 aprile 1864, n. 1731, sulle pensioni civili.

Roma, 12 novembre 1889.

Il Direttore generale dell'agricoltura
N. Miraglia.

4

REGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Avviso di concorso

A DUE POSTI DI STUDIO DELLA FONDAZIONE CORSI

(Regolamento approvato con R. decreto 7 luglio 1881, N. 396, Serie 3ª, per la collazione dei posti di studio della Fondazione Corsi, e deliberazioni della Facoltà di medicina e chirurgia, in data 10 marzo 1882, relative al conferimento dei posti stessi).

È aperto il concorso, fra i laureati nella Facoltà di medicina e chirurgia a due posti di studio della Fondazione Corsi, con le norme seguenti:

Art. 1. Possono concorrere coloro che documenteranno di avere conseguita la laurea medico-chirurgica in questa Università negli anni scolastici 1887-88 e 1888-89, dopo averne frequentato lodevolmente i corsi da due anni almeno.

Art. 2. Le istanze per ammissione al concorso (in carta bollata da centesimi 50) dovranno essere inviate, coi relativi documenti, al preside della Facoltà, entro 40 giorni dalla data del presente avviso.

Art. 3. Sono ammessi al concorso anche i laureati che vinsero i premi nella prova precedente, purchè abbiano goduto il premio per un solo anno, ed a condizione che uniscano, alla domanda, la relazione degli studi fatti dacchè conseguirono il posto: la Commissione esaminatrice, tenuto conto degli studi fatti e del profitto dimostrato, deciderà se i posti siano da confermarsi in chi già li gode, o siano da conferirsi a nuovi concorrenti.

Art. 4. Il concorso seguirà a mezzo di *memorie originali*, che i concorrenti invieranno al preside della Facoltà non più tardi del 15 giugno 1890.

Art. 5. Il concorso sarà deciso avanti il 15 luglio e per conseguire il premio occorrerà avere ottenuto almeno 2/3 dei punti, di cui disporrà la Commissione esaminatrice.

Art. 6 Il premio, di lire 75 mensili, dura un anno, e per ritirare le quote, nei mesi di lezione, si dovrà esibire un attestato di diligenza, da rilasciarsi dai professori delle materie, nelle quali il premiato deve perfezionarsi.

Art. 7. Il premiato assume l'obbligo di continuare gli studi, ed un mese prima della scadenza dell'ultima rata di premio dovrà rimettere, al preside della Facoltà, una relazione che dia prova del profitto riportato.

Roma, addì 25 novembre 1889.

Il Rettore: V. Cerruti.

IL PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Visti gli articoli 107, 108, 109 e 154 del regolamento approvato con Regio decreto del 10 dicembre 1882, N. 1103;

Vista la nota ministeriale dei dì 21 novembre corrente, divisione 6, sezione 1ª, N 13987/18;

Veduta la tabella annessa al R. decreto 2 giugno 1889:

Inteso il Procuratore Generale del Re;

Decreta:

Art. 1. E' aperto il concorso a 30 posti di alunno gratuito di cancelleria in qualunque residenza od Ufficio giudiziario di questo distretto sarà per verificarsi la vacanza.

2 L'esame è in iscritto ed avrà luogo nei giorni 30 e 31 del prossimo venturo mese di dicembre presso ciascun Tribunale.

3. Le domande scritte in carta da bollo da centesimi 60 dovranno essere presentate al Presidente del Tribunale, non più tardi del 19 detto mese e corredate dei documenti necessarii a giustificare i requisiti prescritti dai nn. 1 ad 8 dell'art. 107 del detto regolamento.

Dato a Napoli, addì 25 novembre 1889.

Il Primo Presidente ff: P. BUONOCORE.

Visto: *Il Procuratore Generale del Re:* BORGNINI.

LUIGI CANGIULLO, *Vice Cancelliere Segretario*

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano

il 30 novembre 1889.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 758, 3
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 63
Vento a mezzodì . . . . . NNE. debole.
Cielo a mezzodì . . . . . 1/4 coperto.

Termometro centigrado { massimo = 9°, 1, minimo = 1°, 8,

30 Novembre 1889.

Europa pressione poco diversa da 760 mill., ma irregolare. Depressioni leggere Baviera Sud penisola italica. Gibilterra 769; Irlanda occidentale 756; Monaco 758.

Italia 24 ore: barometro disceso intorno tre mill. Sicilia, Sud continente, poco variato altrove; pioggie Italia inferiore, qualche nevicata monti. Brinate, qualche gelata Italia superiore, temperatura diminuita. Stamane cielo nevoso Chieti, Potenza, misto altrove. Venti deboli freschi settentrionali; barometro 759 mill. Sud continente; 760 a 761 altrove. Mare mosso costa adriatica sicula ionica.

Probabilità: venti deboli freschi abbastanza forti intorno ponente, cielo vario con qualche pioggia nevicata; temperatura piuttosto bassa; mare generalmente agitato.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano

il 1° dicembre 1889.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 774, 6
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 65
Vento a mezzodì . . . . . Nord forte.
Cielo a mezzodì . . . . . quasi sereno.

Termometro centigrado { massimo = 12°, 8, minimo = 1°, 2.

Pioggia in 24 ore: incalcolabile.

Li 1° dicembre 1889.

Europa depressione abbastanza sensibile Tirreno e centro penisola Balcanica, pressione generalmente elevata altrove. Germania settentrionale, Pietroburgo 771. Hermanstardt 755.

Italia 24 ore: barometro disceso centro, salito altrove, nevicate medio basso Appennino, pioggie centro sud, ponente forte Sardegna, brinate gelate Nord centro. Stamane cielo sereno estremo Nord, nevoso stazioni medio Appennino coperto piovoso Sud, venti freschi quarto quadrante Italia superiore, freschi forti ponente Sicilia, freschi ostro penisola Salentina; barometro depresso 756 a 757 intorno Campania e basso Adriatico, 763 estremo Nord e Sud. Mare mosso agitato.

Probabilità: venti freschi abbastanza forti quarto quadrante Nord centro, intorno ponente Sud, nuvoloso con pioggie versante Adriatico, vario altrove, brinate gelate continente, qualche nevicata, mare agitato.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 30 novembre 1889.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle ore 2,30 pom.

ADAMOLI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE comunica il risultato delle votazioni di ieri e proclama eletti per la Commissione del bilancio:

Grimaldi con voti 171, Pelloux 169, Coppino 168, Buttini 167, Cadolini 166, Genala 166, Baccelli G. 165, Righi 162, Frola 162, Maldini 161, Arcoleo 160, Gandolfi 159, Giusso 159, Vacchelli 158. Lanzara 158, Maurogònato 157, Baccarini 157, Favale 157, Geymet 156, Marselli 155, F. Martini 154, De Zerbi 154, Roux 154, Merzario 153, Cuccia 153, Salandra 153, Luciani 152, Pais 147, Canzi 146, Del Giudice 143, Levi 141, Di Sant'Onofrio 141, Solimbergo 137, Vigna 135 e Marcora 126.

Per la Commissione delle petizioni:

Trompeo con voti 174, Chinaglia 167, Florenzano 162, Papa 158, Fornaciari 156, Borgatta 156, Ercole 155, Luciani 155, Bonacci 157, Curcio 154, Luporini 151, Di Marzo 150, D'Ayala Valva 147, Mel 146, Cerulli 146, Toaldi 145, Meardi 145, Placido 142 e Di Breganze 136.

Per i decreti registrati con riserva:

Chiapusso con voti 163, Dini 162, A. Rinaldi 161, Franchetti 160, Ferraris 160, Fili-Astolfone 153, Parpaglia 148, Costantini 148 e Del Giudice 144.

GIOLITTI, ministro del Tesoro, presenta il bilancio consuntivo per l'anno 1888-89, quello di assestamento per l'anno 1889-90, i bilanci di previsione per l'anno 1890-91, varii disegni di legge per eccedenze di impegni, per maggiori spese, e per trasporto di somme, ed uno per approvazione di spesa per ricostruzione di una parte del palazzo del Broletto in Milano.

Presenta inoltre la relazione della Corte dei conti sul consuntivo 1888-89, e la relazione della Commissione di vigilanza sul debito pubblico, pel 1887-88

TROMPEO chiede quando il ministro del Tesoro creda di fare l'esposizione finanziaria.

GIOLITTI, ministro del tesoro, secondo la consuetudine farà questa esposizione dopo distribuiti i bilanci.

BERTOLLO nota che i bilanci avrebbero dovuto essere presentati già stampati.

GIOLITTI, ministro del tesoro, risponde che son già stampati, ma ci vuole tempo per la distribuzione.

PRESIDENTE avverte che provvederà perchè la distribuzione sia fatta con sollecitudine.

MICELI, ministro di agricoltura e commercio, presenta un disegno di legge sul riordinamento degli istituti di emissione, ed un altro disegno di legge per proroga del corso legale.

Quest'ultimo disegno di legge, il ministro avverte averlo presentato non essendo presumibile che il primo possa essere discusso ed approvato dai due rami del Parlamento prima del 31 dicembre.

Presenta inoltre un disegno di legge riflettente le miniere, cave e torbiere; uno per l'abolizione del vagantivo nelle provincie di Venezia e di Rovigo, ed un altro per disposizioni complementari sui consorzi di irrigazione.

BRUNIALTI domanda se il ministro intenda ripresentare il disegno di legge sulle scuole industriali.

MICELI, ministro di agricoltura e commercio, lo presenterà lunedì.

Verificazione dei poteri:

PRESIDENTE dà atto alla Giunta per le elezioni della convalidazione delle elezioni seguite nei collegi di Modena e di Parma nelle persone degli onorevoli Basini avvocato Giuseppe e Lagasi dottore Primo.

Seguito della discussione del disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

TORRACA rinunzia per ora a parlare.

BOTTINI non può approvare il disegno di legge perchè gli pare un palliativo ai mali che si manifestarono nell'Amministrazione delle Opere Pie.

Limitando le sue osservazioni agli ospedali, ne lamenta la insufficienza degli edifici, specialmente nell'aspetto igienico; per modo che essi dànno origine a speciali infezioni.

Nei paesi più civili pertanto non si esitò ad abbattere i vecchi ospedali per dar luogo ad edifici che rispondessero alle necessità igieniche.

Ora, come mai, chiede l'oratore, in Italia, mentre la carità privata riuscì a far sorgere qualche ospedale modello, amministrazioni che dispongono complessivamente di mezzo miliardo, non hanno saputo tener dietro alle esigenze moderne ?

Forse perchè esse sono male costituite e male organizzate. Infatti nella generalità degli ospedali la direzione tecnica è affidata a persone ignare della medicina; d'onde una serie di conflitti esiziali all'andamento dell'ospedale.

Oltre a ciò il personale curante viene scelto di regola con criterii lontani dall'utilità degli ammalati Infatti i concorsi non sono nel più dei casi che una lustra per legittimare nomine che traggono la loro origine all'infuori del merito scientifico.

Vorrebbe per lo meno che norme comuni date dal Governo disciplinassero le amministrazioni; le quali, a suo avviso, hanno un'autonomia soverchia che può essere consentita nei mezzi, ma non negli intendimenti. (Approvazioni).

LUCHINI EDOARDO, relatore, nota che nessuno finora ha combattuto il concetto e la opportunità della legge, e che solamente si sono lamentate alcune lacune. Per modo che più opportuno sembra riservare agli articoli l'esame delle questioni speciali che furono sollevate, affinchè si veda se garanzie manchino e lacune ci siano.

Questo dice per le osservazioni dell'onorevole Cambray-Digny. Quanto al discorso dell'onorevole Bottini dichiara di associarsi alle raccomandazioni da lui fatte, esprimendo l'augurio che possa il Governo tenerne il dovuto conto nell'applicazione delle leggi urgenti.

CAMBRAY-DIGNY non discorda dal relatore circa l'opportunità di differire agli articoli la risposta alle affermazioni che ebbe a presentare; a patto però che la discussione degli articoli sia rimandata a lunedì, per dar tempo ai deputati di presentare gli emendamenti, e studiarli con ponderazione.

CRISPI, presidente del Consiglio, non può ammettere la domanda dell'onorevole Cambray-Digny, dappoichè le sue osservazioni, come quelle dell'onorevole Bottini, nelle quali in gran parte conviene, hanno la loro sede negli articoli 46 e 79: per modo che nulla vieta di cominciare intanto la discussione degli articoli che precedono, trattandosi di un disegno di legge presentato da molto tempo, e che non può essere stato studiato dai rappresentanti della nazione.

Dice poi all'onorevole Bottini che i vizii da lui accennati nell'amministrazione ospitaliera, sono conseguenza di statuti speciali e di antiche abitudini; e che a molti di essi si è pensato a riparare con la legge e col regolamento per la tutela della pubblica igiene, di cui confida si vedranno presto i benefici risultati.

CHIMIRRI (della Commissione) crede che il Governo e la Commissione abbiano troppo largamente interpretato il silenzio della Camera intorno a un disegno di legge di cui nessuno disconosce la gravità, e che ha sollevato tante discussioni. Secondo l'oratore, il silenzio non significa che il desiderio della Camera di portare a fine questa riforma, senza discorsi accademici, ma con matura discussione ai vari articoli. E perciò si unisce alla domanda dell'on. Cambray-Digny, o chiede almeno che la discussione si rimandi, quando sia giunta al quinto articolo che tratta della formazione delle Congregazioni di carità.

CAMBRAY-DIGNY recede dalla sua proposta.

LA PORTA (presidente della Commissione) crede che si possano discutere gli articoli ai quali non sono presentati emendamenti.

PRESIDENTE. Procederemo intanto alla discussione degli articoli:

« Art. 1. Sono istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge le Opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto od in parte per fine:

« *a*) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità, quanto di malattia;

« *b*) di procurare l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, o in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico;

« *c*) di prevenire i bisogni delle classi povere, con l'aiutare la fondazione o l'incremento d'istituti di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito.

« La presente legge non innova alle disposizioni delle leggi che regolano gli istituti scolastici, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito. »

« Art. 2. Non sono compresi nelle istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge:

« *a*) i comitati di soccorso ed altre istituzioni temporanee, mantenute col contributo di soci o con oblazioni di terzi;

« *b*) le fondazioni private o di famiglia, non soggette a devoluzione a favore della beneficenza pubblica;

« *c*) le società ed associazioni regolate dal Codice civile e dal Codice di commercio.

« I comitati e le istituzioni di cui alla lettera *a*, sono soggetti alla sorveglianza dell'autorità politica a fine d'impedire abusi della pubblica fiducia. »

« Art. 3. In ogni comune deve essere la congregazione di carità, la quale oltre le attribuzioni di cui è parola all'art. 832 del codice civile, avrà quelle che le sono deferite dalla presente legge ».

« Art. 4. Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono amministrate dalla congregazione di carità o dai corpi morali, consigli, direzioni od altre amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione o dagli statuti regolarmente approvati ».

« Art. 5. La congregazione di carità è composta di un presidente e di quattro membri nei comuni che abbiano una popolazione inferiore a 5 mila abitanti; di otto nei comuni che abbiano una popolazione da 5 a 50 mila abitanti; di dodici negli altri.

« Per deliberazione della congregazione di carità, approvata dal Consiglio comunale e dalla Giunta provinciale amministrativa, può essere ammesso a far parte della congregazione stessa, e per quanto concerne la gestione della liberalità, il benefattore che le abbia fatto una donazione rilevante, oppure la persona da lui indicata.

« Potrà pure nella medesima forma esservi ammesso un rappresentante di un'opera pia posta sotto l'amministrazione della congregazione di carità, ai termini di questa legge, purchè il patrimonio di essa sia cospicuo e per la scelta del medesimo vi siano indicazioni sufficienti nelle tavole di fondazione ».

CHIMIRRI (della Commissione) nota la grande importanza di questo articolo, dappoichè dalle Congregazioni di carità dovrà dipendere in gran parte l'esecuzione della legge, e chiede al ministro quale sia l'avviso suo intorno alle Congregazioni esistenti, parendogli che i gravi abusi finora verificatisi consiglino di procedere con molta prudenza nella formazione di questi istituti, e di stabilire guarentigie serie ed efficaci responsabilità.

A questo concetto non crede risponda l'articolo del disegno di legge che deferisce l'elezione di questi istituti, ai municipi che finora diedero prova di somma indolenza nel vigilarli. E ciò senza contare che, ove siano eletti amministratori nullatenenti, mancherà la garanzia che il patrimonio del povero sia saviamente amministrato, perchè mancherà un effettiva responsabilità degli amministratori.

Conviene dunque stabilire regole precise per la nomina degli amministratori e per la loro qualità. Lasciando ai Consigli comunali la nomina di alcuni componenti delle Congregazioni di carità, bisognerebbe pure chiamare a farne parte alcuni o magistrati come pretori e vice-pretori, o ministri dei culti, o grandi possidenti.

In tal modo si impedirebbe che la politica, la quale per l'ultima legge ha penetrato nelle amministrazioni locali, invadesse anche le Congregazioni di carità.

BONESCHI non può accettare l'affermazione dell'onorevole Chimirri che per l'ultima legge la politica sia entrata nelle amministrazioni comunali e provinciali. Del resto il Parlamento che votò quella legge, non ha ragioni di mostrarsi oggi più diffidente di quel che non fosse allora.

Poichè l'onorevole Chimirri, per rendere efficace la responsabilità non vuol che si richieda una cauzione dagli amministratori, ma è disposto a contentarsi di garanzie morali, quale garanzia morale migliore e più effettiva della scelta loro da parte del Consiglio comunale?

È una elezione a doppio grado che dovrebbe rassicurare tutti. Nè del resto in questa parte si modifica per nulla la legge del 1861; soltanto si rende più efficace il controllo sulla amministrazione della beneficenza. I pretori non potrebbero far parte della Congregazione di carità, poichè il loro numero è di tanto inferiore al numero dei comuni; nè egli intende per quale ragione si potrebbe farvi entrare il parroco come tale.

Crederebbe conveniente però che nella legge si stabilisse l'incompatibilità tra l'ufficio di sindaco e quello di presidente della Congregazione di carità.

CHIMIRRI (della Commissione) risponde all'onorevole Boneschi che egli, nell'esame di leggi come questa, non è inspirato da criteri partigiani, ma le studia serenamente ed obbiettivamente. Non sa come possa negarsi che la politica sia entrata nelle amministrazioni locali. Ora la politica, per la natura delle cose, perturberebbe l'amministrazione della beneficenza; guasterebbe le Congregazioni di carità.

Insiste nel dimostrare la necessità che i componenti le congregazioni siano in condizioni tali da essere effettivamente responsabili.

Sostiene le proposte sue per i pretori e per i parroci. Egli non ha nella elezione a doppio grado la stessa fiducia che ha dimostrato di avere l'onorevole Boneschi. Anche le deputazioni provinciali erano elette a doppio grado e non perciò tutelavano efficacemente gli interessi delle amministrazioni locali.

FERRARI LUIGI non crede pericoloso ma invece benefico che la politica entri nelle amministrazioni locali: essa sola rende possibile ed effettivo il sindacato dell'opinione pubblica.

Combatte la proposta dell'onorevole Chimirri e per quel che riguarda i pretori, e soprattutto per quel che si riferisce ai parroci, dei quali pure si potrebbe sospettare che per partigianismo politico distribuissero i sussidii agli indigenti o si lasciassero guidare da criterii religiosi. Confida che Governo e Commissione manterranno l'articolo quale lo proposero.

CAVALLETTO fa osservare all'onorevole Chimirri, come non si possa ammettere nel parroco il diritto di far parte necessariamente delle congregazioni di carità, perchè molti parroci combattono ancora le patrie istituzioni; non accetta perciò le modificazioni proposte dall'onorevole preopinante.

CRISPI, presidente del Consiglio, rileva come le osservazioni dell'onorevole Chimirri abbiano il loro posto piuttosto nell'articolo sesto che nel quinto.

CHIMIRRI dichiara che presenterà i suoi emendamenti sull'articolo sesto.

PRESIDENTE dice che sarà rimandata a lunedì la discussione dell'articolo sesto per dar tempo all'onorevole Chimirri di presentare i suoi emendamenti.

FAVALE vorrebbe che la Commissione dichiarasse che non è obbligatoria in certi casi la fusione di alcuni istituti di beneficenza in un'unica congregazione di carità. Fa rilevare in proposito gl'inconvenienti della congregazione unica, specialmente in alcune grandi città, come Torino e Roma.

LUCCHINI, relatore, risponde che tanto per la legge nuova che per la vecchia, unica è la congregazione di carità che emana dal comune, le altre congregazioni di carità sono pie istituzioni autonome. Del resto la legge lascia la massima libertà ai Consigli comunali di costituire comitati speciali per i diversi quartieri delle grandi città.

FAVALE insiste dimostrando che in Torino vi sono ancora parecchie congregazioni di carità tutte nominate dal municipio. Quindi la legge antica non era in questo punto eseguita, chiederebbe se fosse possibile d'introdurre qualche temperamento nella nuova.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo quinto.

(È approvato).

PRESIDENTE dichiara che la discussione del disegno di legge sarà continuata lunedì prossimo.

La seduta termina alle 5,25.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BERLINO, 29. — *Reichstag* — Si discute in seconda lettura il progetto di legge sulla Banca Imperiale.

Il Ministro, Di Boetticher, dichiara che il governo non è ostile alla assunzione della Banca dell'Impero da parte dello Stato, ma che i motivi in favore di tale riforma non sono sufficientemente stringenti per scuotere una istituzione così provata.

Il Presidente della Banca dell'Impero, Dechend, parla contro l'aumento del capitale della Banca che sarebbe un imbarazzo per la Banca stessa, la quale potrà in qualsiasi momento porre il suo capitale a disposizione dello Stato.

BOSTON, 29. — L'incendio scoppiato ieri distrusse quattro ricchi magazzini e il Teatro del Globe.

Si crede che s'a stato cagionato dalla corrente di un filo elettrico. I danni sono valutati da cinque a dieci milioni di dollari.

BOSTON, 29. — E' stato constatato che i danni dell'incendio ammontano a cinque milioni di dollari.

Dodici pompieri rimasero feriti.

Il teatro del Globe è molto danneggiato.

LONDRA, 29. — Una lettera del missionario inglese Mackay, in data 2 settembre, annunzia che Stanley era giunto ad Usoga con 350 uomini, ed Emin pascià con circa 400.

Essi dovevano ripartire fra una diecina di giorni recandosi alla costa per la solita via delle carovane.

Il *Daily Chroniche* ha da Berlino: « L'opinione tedesca incomincia ad inasprirsi contro Stanley, temendosi che egli favorisca gl' interessi della Compagnia inglese.

I tedeschi cercheranno di cattivarsi l'animo d'Emin pascià per estendere la loro sfera d'influenza verso Wadelai.

E' probabile che il capitano Wissmann conduca Emin pascià a Berlino nel maggio prossimo. »

BRESLAVIA, 30. — Ricorrendo il cinquantesimo anniversario del conferimento della Croce del Merito al maresciallo conte di Moltke, l'Imperatore, al pranzo dato iersera nel Palazzo reale, disse:

« Ricordo qui, fra militari e in Slesia, il maresciallo di Moltke e bevo alla sua salute. »

NEW-YORK, 29. — Si ha da Rio-Janeiro che il governo provvisorio, decise di riprendere l'antica bandiera brasiliana e ciò in causa di una certa irritazione prodotta dal cambiamento di bandiera.

SAN VINCENZO, 30. — Il vapore *Alagoas*, con a bordo l'imperatore Don Pedro de Brasile e la sua famiglia, è arrivato qui a mezzanotte.

L'imperatore Don Pedro e la sua famiglia sono in buono stato di salute.

LISBONA, 30. — Don Pedro ha telegrafato da San Vincenzo al Re Don Carlo, dicendogli che lo ringrazia dell'appartamento offertogli nel palazzo reale, ma che non lo accetta discendendo invece secondo il consueto, al suo arrivo a Lisbona, all' *Hotel de Bragance.*

A bordo dall'*Alagoas* tutti bene.

MADRID, 29. — *Camera* — Cosgayon, antico ministro delle finanze, pronunzia un violento discorso in occasione della discussione del Bilancio ed accusa i ministri di condurre il paese alla bancarotta.

Il relatore risponde che occorre qualche tempo per raggiungere l'equilibrio del bilancio.

MADRID, 29. — Secondo l'*Epoca*, il ministro della guerra ha intenzione di dimettersi.

LONDRA, 30. — I nazionalisti irlandesi affettuano indifferenza riguardo alla missione di monsignor Satolli che il Papa invierebbe in Irlanda Considerando che essi non ebbero a lodarsi della missione di monsignor Persico, i nazionalisti ignoreranno completamente la missione di monsignor Satolli. Il clero solo lo riceverebbe coi riguardi dovuti. « (Facciamo osservare che un dispaccio di tal natura può essere stato elaborato anche in qualche altro posto che non sia Londra: infatti l'*Osservatore Romano* di ieri sera smentisce la pretesa missione di monsignor Satolli) ».

Il *Daily News* riferisce la voce che il principe di Bulgaria si sia fidanzato con la principessa Mary, figlia del duca di Edimburgo; ma soggiunge tale notizia essere inverosimile, la principessa avendo soltanto quattordici anni.

BERLINO, 30. — L'imperatore fece esprimere dal ministro Herfurth le sue felicitazioni ai 234 minatori che, dopo essere rimasti chiusi per un accidente nei pozzi di una miniera del territorio di Recklinghausen (Westfalia), ne furono tutti estratti sani e salvi.

BERLINO, 29. — Le *Politische Nachrichten* smentiscono la voce che il capitano Wissmann debba venire prossimamente qui in congedo.

MESSINA, 30. — L'imperatrice Federico e le due figlie Vittoria e Margherita accompagnate da due dame, dal comandante del *Surprise* e da altre quattro persone del seguito, partirono alle ore 12,40 pomeridiane per Taormina, onde visitarvi le antichità. Torneranno stasera alle 7,20.

PARIGI, 30. — Il presidente Carnot ricevette stamane il conte Lefebvre de Béhaine, ambasciatore di Francia presso il Vaticano.

BERLINO, 30. — Il *Reichsanzeiger* pubblica un'ordinanza di gabinetto dell'imperatore al maresciallo conte di Moltke. L'imperatore, in occasione del cinquantesimo anniversario del giorno in cui il maresciallo ricevette l'ordine del merito di Turchia, rende omaggio ai suoi grandi meriti. Dichiara che, nel suo recente soggiorno in Turchia, paese così interessante, egli si convinse che il nome di Moltke non vi è dimenticato. L'imperatore conferisce al maresciallo, quale prova di speciale affetto, l'ordine della Corona in brillanti.

SAN VINCENZO, 30 — Don Pedro si rifiuta assolutamente di discutere sulla rivoluzione del Brasile, ma dichiara che fu sempre da essa ben trattato.

D'*Alagoas* partì da Rio-Janeiro, scortato per quattro giorni da una nave da guerra brasiliana, ciò che causò ritardo nel suo viaggio. Però la traversata fu eccellente.

L'*Alagoas* partirà domani per Lisbona.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 30 novembre 1889.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0[0 1ª grida	1 luglio 89	—	—		— —		96,20 22 1[2 25,30	— —	
RENDITA 5 0[0 2ª »	—	—	—	95 97 1[2	95 97 1[2			— —	
detta 3 0[0 1ª grida	1 ottobre 89	—	—		— —			— —	
detta 3 0[0 2ª »	»	—	—		— —			62 —	
Cert. sul Tesoro Emissione 1860[64	»	—	—		— —			96 25	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			— —	
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			94 30	
» Rothschild	1 giugno 89	—	—		— —			100 —	
Obbl. munic. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» 4 0[0 1ª Emissione	1 ottobre 89	500	500		— —			452 —	
» 4 0[0 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissione	»	500	500		— —			442 —	
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito	»	500	500	459 459,75	— —			— —	
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			484 —	
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500	503	— —			— —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » di Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 89	500	500		— —			701 —	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			582 —	
» » » certif. provv.	»	500	150		— —			572 —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Emis.	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 89	1000	750		— —			1800 —	
» » Romana	1 luglio 89	1000	1000		— —			1100 —	
» » Generale	»	500	250		— —		531 531,25 533	— —	
» » di Roma	»	500	250		— —			750 —	
» » Tiberina	1 genn. 89	200	200		— —			92 —	
» » Industriale e Commerciale	»	500	500		— —			490 —	
» » » » certif. provv.	»	500	250		— —			480 »	
» » Provinciale	»	—	—		— —			— —	
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 luglio 89	500	400		— —			580 —	
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			420 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 genn. 89	500	500		— —		1155 60 65 72	— —	
» » » cert. provv. Emiss. 1888	»	500	375		— —			1065 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —		1555 1560	— —	
» » Italiana per condotte d'acqua	»	500	250		— —			310 —	
» » Immobiliare	»	500	500		— —		556 53 59 60	— —	
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250		— —			200 —	
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	»	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	»	100	100		— —			70 —	
» » » » cert. provv.	»	100	10		— —			— —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			208 —	
» » Fondiaria Italiana	»	150	150		— —			60 »	
» » delle Min. e Fondita Antimonio	1 ottobre 89	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 89	500	500		— —			415 »	
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			495 »	
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			255 »	
Azioni Società di Assicurazioni.									
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 89	100	100		— —			95 —	
» » Vita	»	250	175		— —			245 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 89	500	500		— —			295 »	
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 ottobre 89	500	500		— —			480 —	
» » » 4 0[0	»	250	250		— —			208 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » Strade Ferrate Meridionali	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » » Sarde nuova Emiss. 3 0[0	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II	1 luglio 89	300	300		— —			— —	
» » » Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a quotazione speciale.									
Rendita Austriaca 4 0[0	—	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottobre 89	25	25		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno

29 novembre 1889

Consolidato 5 0[0 ... L. 95 839
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso ... » 93 669
Consolidato 3 0[0 nominale ... » 60 250
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale ... » 58 957

V. Trocchi, *Presidente.*

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 22 1[2
	Parigi	Chèques	»	»	101 12 1[2
5	Londra	90 giorni	»	»	25 21
	»	Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chèques	»	»	»

Risposta dei premi } 28 novembre
Prezzi di compensazione }
Compensazione ... 29 »
Liquidazione ... 30 »

Sconto di Banca 5 0[0. Interessi sulle Anticipazioni.

Il Sindaco: MARIO BONELLI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE NOVEMBRE 1889.

Titolo	Prezzo
Rendita 5 0[0	95 50
» 3 0[0	62 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0[0	— —
Prestito Rothschild 5 0[0	100 —
Obbl. Città di Roma 4 0[0	470 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	460 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	485 —
» Credito Fondiario Banca Naz. 4 1[2 0[0	503 —
Az. Ferr. Meridionali	692 —
» » Mediterranee	585 —
» » » (certificati provv.)	575 —
» Banca Nazionale	1790 —
» » Romana	1100 —
» » Generale	528 —
Az. Banca di Roma	750 —
» » Tiberina	95 —
» » Ind. e Comm.	490 —
» » » » (certif. provv.)	480 —
» » Provinciale	— —
» Soc. Cred. Mobiliare	580 —
» » » Meridion.	420 —
» » per Illum. a Gaz (stampigliate)	1145 —
» » certif. provvis. Emissione 1888	1015 —
» » Acqua Marcia	15.0 —
» » per condotte di acqua	3i0 —
» » Generale per la Illuminazione	72 —
» » Immobiliare	550 —
Az. Soc. Molini e Magazzini Generali	295 —
» » TramwayOmnib.	208 —
» » Fondiar. Italiana	80 —
» » delle Miniere e Fond. Antimonio	— —
» » Mater. Laterizi	255 —
» » Navigazione Generale Italiana	415 —
» » Metallurgica Italiana	495 —
» della Piccola Borsa	255 —
» » Fondiar. Incendi	96 —
» » » Vita	245 —
» » Ferroviarie	300 —
Obbl. Soc. Immobiliare 5 0[0	485 —
» Soc. Immob. 4 0[0	205 —